

Giovanni Rossi

**Note sulla fortuna del ‘*Codex Iustinianus*’
e le vicende dei ‘*Tres Libri*’: da Pepone ad Alciato¹**

*Notes on the fortunes of the ‘Codex Iustinianus’
and the vicissitudes of the ‘Tres Libri’: from Pepone to Alciato*

*A Piero Fiorelli, per la sua attività di studio sobria e alacre,
in occasione dei suoi cento anni*

SOMMARIO: 1. I medievali di fronte al *Corpus iuris civilis* - 2. La specificità del *Codex Iustinianus* - 3. Pepone «Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus» - 4. Dall’oblio alla riscoperta: le alterne vicende dei *Tres Libri Codicis*, da Vacario a Rolando da Lucca - 5. Una plausibile chiave di lettura - 6. Il metodo umanistico alla prova: le *Annotationes* di Andrea Alciato ai *Tres Libri Codicis*.

ABSTRACT: The *Codex Iustinianus* was of much less importance than the Digest for the rebirth of medieval *scientia iuris*; however, the turning points that mark the evolution of medieval jurisprudence all have a precise resonance in the different approach to the study of the *Codex* and in particular to the *Tres Libri Codicum*, the final books of the legal compilation. In particular, we have focused on three turning points: the birth of medieval legal science and the role of Pepone, still obscure in many ways; the study of the *Tres Libri* from Vacario to Rolando da Lucca, with the definitive affirmation of the *summae*; and the *Annotationes* ai *Tres Libri* (1515) by Andrea Alciato, which mark the start of legal humanism.

KEYWORDS: *Codex Iustinianus*, Pepo, *Tres Libri Codicis*, Andrea Alciato.

¹ Il presente contributo, notevolmente ampliato ed approfondito, prende spunto dalla relazione da me tenuta nel Convegno internazionale di studi *Il Digesto e il Codice di Giustiniano e la loro tradizione manoscritta. I mss. 688 e 941 della Biblioteca Universitaria di Padova*, svoltosi a Padova, nel Palazzo del Bo, nei giorni 22-23 ottobre 2021. Mi è gradito in questa sede ringraziare per l’invito a parteciparvi il comitato scientifico del Convegno ed in particolare la Prof.ssa Paola Lambrini.

1. *I medievali di fronte al Corpus iuris civilis*

È ben noto che il lascito della romanità alle epoche successive, sul piano giuridico, ha storicamente assunto l'aspetto e i contenuti del *Corpus iuris civilis*, memorabile monumento eretto da Triboniano² per dare corpo al grande disegno giustiniano di riordino e recupero della plurisecolare tradizione giuridica romana³. Le compilazioni redatte e promulgate nel breve giro di anni che vanno dal 528 al 534, per quanto ben distinte tra loro per la diversa provenienza dei materiali normativi che le compongono, rappresentano purtuttavia il frutto della progressiva realizzazione di un progetto unitario, volto a conservare la parte migliore dell'esperienza giuridica di Roma imperiale, rigenerata dall'inserimento entro una cornice sistematica capace di valorizzare – da un lato – gli apporti dei vari giureconsulti, nel caso del *Digesto*, così come – d'altro lato – gli interventi normativi imperiali, entro il *Codice*, ed insieme di renderli facilmente reperibili e quindi fruibili per i pratici. Per altro verso, la singolare scelta di far confluire materiali giurisprudenziali in una raccolta promulgata dall'imperatore con valore e forza di legge dà testimonianza della pluralità di fonti compresenti nell'ordinamento romano e della centralità in esso spettante alla giurisprudenza, ma insieme costituisce prova irrefragabile della progressiva trasformazione di quel ricco e vitale panorama plurale di fonti diverse in una monocolore manifestazione della volontà imperiale, espressa appunto in forma di legge.

Il ricorso alla denominazione di *corpus* per l'insieme delle raccolte esprime dunque la consapevolezza dell'unitarietà dello sforzo compilatorio di Giustiniano, pur nell'articolazione interna di "contenitori" normativi certamente non fungibili tra loro né sovrapponibili. Uno sguardo appena più ravvicinato ed attento ai contenuti e ai caratteri delle diverse raccolte spinge però a valorizzare la specificità propria delle varie parti dell'insieme, mettendo anzitutto in risalto l'originalità dell'idea che presiede alla redazione del *Digesto* e l'unicità di questa ricchissima silloge destinata a raccogliere il meglio della giurisprudenza classica, rifusa in un testo formalmente unitario e promulgata come legge vigente da un sovrano che concepisce ormai il diritto esclusivamente in tale forma. Con tale operazione Giustiniano intende affermare nel modo più evidente e provocatoriamente definitivo il proprio

² Su questa figura basti qui rinviare a A.M. Honoré, *Tribonian*, London 1978.

³ Ancora utile base di partenza in tema G.G. Archi, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, nonché G.G. Archi (cur.), *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito*. Giornate di studio a Ravenna (14-16 ottobre 1976), Milano 1978.

monopolio nella produzione del diritto, nel momento stesso in cui riconosce l'importanza storica della scienza giuridica romana⁴ e le rende omaggio salvandola dall'oblio e ponendola al centro del suo ambizioso ed inedito progetto di recupero, conservazione e rigenerazione del diritto romano.

Se l'attività di Triboniano può dunque correttamente essere valutata nel suo insieme, avendo riguardo tanto ai presupposti quanto agli effetti di una strategia di largo respiro che postula un intervento distinto ma coordinato sulle diverse fonti, l'analisi in profondità del metodo adottato e la valutazione dei risultati conseguiti deve soffermarsi piuttosto sulle singole raccolte normative, perché l'uno e gli altri sono inevitabilmente diversi e sconsigliano ogni tentazione di darne una lettura generica ed approssimativamente omologante. Del resto, le sofisticate operazioni di cernita, assemblaggio e risemantizzazione dei materiali della tradizione sono certamente compiute da Triboniano in modo del tutto consapevole, con la precisa percezione della diversità degli ambiti d'intervento, dovuta alla diversa genesi e natura del materiale normativo recuperato.

Da questo punto di vista, i Medievali manifestano un approccio pragmatico al tema: da un lato prendono per buona la prescrizione imperiale che vuole che si consideri tutto il *Corpus iuris civilis* come legge e dunque pongono sullo stesso piano, senza alcun tentativo di storicizzazione, le sue diverse parti, applicando alla lettera il volere di Giustiniano che offre alla prassi testi destinati ad integrarsi idealmente e fattualmente, in quanto ne viene affermata – per legge – la piena compatibilità e l'assenza di reciproche contraddizioni, oltre che di discrasie interne alle singole raccolte; dall'altro lato colgono perfettamente la diversa qualità dei materiali confluiti nel *Digesto* e nel *Codice*, fissando da subito, con lo stesso Irnerio⁵, apripista e modello per l'intero movimento scientifico che dalla

⁴ Sull'evoluzione dell'ordinamento romano e sul ruolo centrale e del tutto originale in esso rivestito dalla giurisprudenza basti qui rimandare al profilo tratteggiato in A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, II ed., Torino 2017, *passim*.

⁵ Il presente lavoro non concerne primariamente l'opera scientifica e didattica di Irnerio, ma in ogni caso presuppone che, pur nell'incertezza che regna intorno a tanti aspetti della sua vita e della sua attività, si possa tener fermo ch'egli abbia insegnato a Bologna ad inizio del XII secolo sui *libri legales* e anzitutto sul *Digesto*, avviando una scuola giuridica destinata ad un grande avvenire, secondo il racconto fornito da Odofredo (su cui *infra*); un racconto certamente lacunoso e tendenzioso su vari aspetti, ma ritenuto comunemente accettabile nel suo nucleo essenziale. Per una sintetica informazione ragionata su Irnerio cfr. E. Cortese, *Irnerio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXII, Roma 2004, pp. 600-605; Id., *Wernerius (Irnerio) (...1112-1125...)*, in G. Murano (cur.), *Autographa*, I.2: *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, Imola 2016, pp. 3-7 (con un'appendice su 'I documenti' di G. Murano, *ivi*, p. 8). In anni non lontani alcuni studiosi (Richard W. Southern, Johannes Fried, Anders Winroth, ciascuno seguendo peculiari e distinte piste di ricerca) hanno avanzato dubbi sostanziali sulla attendibilità della narrazione di Odofredo, giungendo a negarne in radice ogni valore, a mio

sua opera trae origine, una precisa gerarchia di valore sul piano scientifico, conoscitivo e metodologico, a tutto vantaggio delle *Pandette*.

Irnerio e i suoi discepoli e successori non fanno, né vogliono sapere nulla dei giureconsulti dalle cui opere sono ricavati i passi escerpiti e rifusi nel *Digesto*, rinunciando così una volta per tutte alle potenzialità ermeneutiche offerte da una lettura rivolta alla contestualizzazione storica dei materiali giurisprudenziali salvati dal naufragio prodotto dal trascorrere del tempo. Ciò non toglie che risulti da subito evidente ai *doctores legum* bolognesi che il cuore dell'esperienza giuridica romana pulsa anzitutto nei *responsa* dei giureconsulti, nella loro capacità di rispondere ai quesiti posti dalla vita del diritto del loro tempo con soluzioni teoricamente provvedute, costruite applicando un metodo d'analisi rigoroso e sottoponibile a verifica in ogni suo passaggio, ed al contempo mai dimentiche della concreta dimensione applicativa, della ineludibile attinenza alla prassi dei problemi che il giurista è chiamato a risolvere. In effetti, la giurisprudenza medievale fiorisce soltanto quando può giovare della possibilità di confrontarsi con il grande modello della *scientia iuris* romana, sfruttando appieno l'occasione offerta dalla ricomparsa del *Digesto* per cimentarsi, sull'esempio dei giureconsulti classici, in un percorso di elaborazione di regole e principi a partire dai dati normativi esistenti, in funzione della ulteriore estrapolazione di nuove norme di dettaglio, sulla base di un condiviso patrimonio metodico e dottrinale.

Si realizza così un incessante moto, di volta in volta induttivo e deduttivo, da cui emerge una realtà ordinamentale variegata ma sostanzialmente unitaria, formata dal reticolo di regole già esistenti ovvero create alla bisogna *ex novo*, che gli occhiali del giurista mettono a fuoco; entro questo quadro, i *doctores legum* legittimano il proprio ruolo, come già i loro predecessori romani, impiegando con perizia e sapienza strumenti efficaci di implementazione del diritto secondo processi interpretativi non dettati dal caso o imposti con la forza, ma razionalmente elaborati e quindi condivisibili nell'*iter* argomentativo e prevedibili nelle conclusioni.

Tutto ciò contraddistingue in modo decisivo il lavoro del giurista e crea un ponte, più di metodo che di contenuti (questi, infatti, necessariamente mutevoli al cambiare delle coordinate storiche di riferimento, quello invece nella sua essenza riproponibile tal quale in epoche diverse), tra la giurisprudenza romana classica e la scuola dei glossatori bolognesi⁶: nel *Digesto* questi ultimi trovano la

avviso senza portare argomentazioni convincenti. Per un aggiornato *status quaestionis* delle nostre conoscenze su Irnerio e una discussione delle varie tesi rinviamo a A. Padovani, *Alle origini dell'università di Bologna: L'insegnamento di Irnerio*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., XXXIII (2016), pp. 13-25, con esauriente bibliografia.

⁶ Non è questo il luogo per affrontare una puntuale discussione delle tesi di Radding e Ciaralli sulla rinascita della scienza giuridica medievale, che (sintetizzando e semplificando) viene

palestra in cui esercitarsi all'interpretazione delle norme per risolvere sempre nuovi problemi, ricavandone gli esempi da cui imparare la tecnica per lo svolgimento formalmente corretto dell'argomentazione giuridica, ed insieme studiando il *Digesto* entrano in possesso di un fornitissimo deposito di materiali (in termini di principi generali non meno che di singoli istituti giuridici o anche solo di parti di essi) a cui attingere per colmare le lacune ed integrare i grezzi istituti giuridici consuetudinari. Al di là del mutare delle coordinate culturali che avevano presieduto la vita del diritto nei primi secoli dell'impero rispetto a quelle tipiche della società bassomedievale, il ruolo imprescindibile delle *Pandette* è quello di fornire un modello, proporre una pietra di paragone che consenta alla *scientia iuris* medievale di diventare adulta e ardire infine di confrontarsi con quella romana classica, sulla base di un'identica consapevolezza della funzione e del compito del giurista in una società in rapida mutazione e crescita.

I comuni italiani del basso Medioevo, al pari della Roma antica protesa alla conquista prima dell'Italia e poi del mondo, sono assetati di regole giuridiche adeguate alle nuove situazioni ed abbisognano di personaggi in grado di governare il cambiamento proponendo soluzioni efficaci per problemi inediti, attraverso l'elaborazione di nuovi principi giuridici e l'avveduta manipolazione delle norme esistenti; il diritto positivo così implementato su base scientifica diviene strumento di emersione e tutela di diritti, insieme stabile e mobile, plastico ma non informe, fondato su una tradizione da difendere ma aperto alle novità che lo rendono più completo e più equo⁷.

anticipata e spostata da Bologna a Pavia ed ascritta a merito del ceto di *iudices* e *notarii* attivi entro e intorno al *Palatium* pavese, postulando una precoce e più ampia circolazione dei testi giustinianeî e rileggendo il ruolo della scuola bolognese in una prospettiva che ne riduce nettamente e sostanzialmente il ruolo. Tesi che hanno il merito di richiamare l'attenzione sulla longobardistica e di cercare di mettere a frutto fonti d'archivio altrimenti trascurate ma che, a mio avviso (come anche di larga parte della storiografia giuridica), non colgono l'essenza del problema e non danno conto del come e del perché una *scientia iuris* degna di questo nome, autoconsapevole e riconosciuta come tale, con tratti decisamente nuovi e diversi, compaia poi nel XII secolo a Bologna (non prima, né altrove). Cfr. anzitutto C.M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven-London 1988; nonché Id., *Legal science 1000-1200: the invention of a discipline*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII (1990), pp. 409-432; C.M. Radding-A. Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages: A case study in historiography and medieval history*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.)», CXVII (2000), pp. 274-310; Id., *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages: Manuscripts and Transmission From the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden-Boston 2007; infine C.M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale* (trad. e cura di A. Ciaralli), Roma 2013, (con la *Premessa* di A. Ciaralli, ivi, pp. 7-20, che ripercorre le tappe della polemica e spiega che il volume in italiano è «una vera seconda edizione» (ivi, p. 7, nota 1) di quello famoso del 1988.

⁷ Questa mia proposta di lettura dell'opera dei giuristi medievali e di spiegazione del loro

A ben vedere, le grandi stagioni del diritto occidentale tra Medioevo e modernità, dalla nascita della scuola di Bologna in poi, sono tutte segnate dalla dialettica serrata con i testi giurisprudenziali romani, ogni volta variando e aggiornando il modo di interrogare le fonti contenute nel *Digesto* e d'intenderne il senso ultimo. Stagioni che si caratterizzano in funzione del modo originale di porsi in relazione e/o di contrapporsi a quella prima grande esperienza di scientificizzazione del diritto vissuta nella Roma antica, giunta a massima espressione durante i primi due secoli di vita dell'impero romano. La scuola della Glossa, quella del Commento, l'umanesimo giuridico, fino all'esperienza della Pandettistica ed oltre, sono tutti originali momenti di costruzione scientifica che si sviluppano però immancabilmente a partire dal recupero di un rapporto diretto ed originale con l'esperienza giuridica romana tramandata nei frammenti delle *Pandette*⁸; un'esperienza ogni volta riletta in modo strumentalmente diverso, mai servilmente imitativo ma sempre occasione di riflessione e crescita, proprio perché i frammenti dei giureconsulti romani si dimostravano capaci di sollecitare un confronto creativo su base emulativa e mai una banale imitazione, che come tale sarebbe stata anacronistica e sterile.

Il ruolo storicamente innegabile d'incubatore di avventure scientifiche sempre nuove, di catalizzatore di energie e canalizzatore di sperimentazioni, di fecondatore a più riprese del pensiero giuridico europeo spetta insomma senz'altro, più che al *Corpus iuris civilis* complessivamente inteso, al *Digesto*, causa prossima della perdita per i posteri della maggior parte della produzione scientifica dei giuristi romani, ma anche insperata arca di Noè che ha consentito di salvare dal distruttivo diluvio che ha segnato la fine di un'esperienza giuridica e l'alba di un'altra, nuova e diversa, una parte importante dell'eredità della giurisprudenza di Roma antica.

2. *La specificità del Codex Iustinianus*

A confronto con il *Digesto*, il *Codice* di Giustiniano non può vantare la stessa fecondità scientifica e quindi un'importanza storica paragonabile; come raccolta

rapporto con le fonti giustinianee e, *in primis*, col *Digesto* – rapporto strettissimo di formale dipendenza ma improntato nella sostanza ad una singolare libertà ricostruttiva di problemi ed istituti, all'insegna di una *interpretatio* attualizzante e dichiaratamente creativa – adotta come quadro di riferimento più ampio, sul significato e il ruolo della scienza giuridica medievale, quello proposto nei suoi scritti, con estrema lucidità concettuale, da Paolo Grossi; si veda anzitutto P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, pp. 144-175.

⁸ Sulla recezione del *Digesto* nelle varie epoche si vedano i saggi raccolti in D. Mantovani-A. Padoa Schioppa (curr.), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014.

di leggi imperiali non ci appare come un prodotto particolarmente originale (la strada era stata già tracciata dal *Codex Theodosianus*), anche se frutto di un lavoro di grande competenza tecnica e riveste certamente un ruolo molto meno significativo come stimolo e modello per lo sviluppo della *scientia iuris* delle epoche successive. A prescindere dai contenuti, infatti, l'immagine che offre è quella di un diritto che s'identifica pienamente con la volontà sovrana, ridotto tutto e soltanto ad insindacabile atto d'imperio dell'autocrate, con la conseguente svalutazione sia dell'elemento razionale – inteso quale *humus* vitale e necessaria base di legittimazione di ogni norma giuridica – sia di quello esperienziale, prezioso per ricondurre la regola giuridica alla concreta fattualità del vissuto di una comunità. Né la scienza giuridica né la consuetudine possono godere di una reale autonomia entro un panorama delle fonti di produzione del diritto ricondotto ad un rigido monismo legalistico e reso asfittico dal monopolio normativo riservato all'imperatore, incontrastato protagonista della scena e solitario arbitro della vita giuridica.

Per banale contrappasso il giurista vede di pari passo ridurre il suo spazio di manovra fino alla completa negazione del suo compito e alla condanna al silenzio, come prescrive a chiare lettere Giustiniano. Nonostante che ciò si ponga in lampante contraddizione con la redazione del *Digesto*, monumento alla creativa attività interpretativa dei giureconsulti, il divieto posto dalla *const. Tanta* viene motivato con esemplare coerenza logica, vietando l'interpretazione dei testi legali e comminando la pena prevista per il reato di falso a chi osi sostituire surrettiziamente la propria lettura della norma (creandone dunque una nuova e diversa) al suo tenore letterale, fissato una volta per tutte e non revocabile in dubbio da chi non ha il potere di creare diritto (e non può farlo neanche invocando la necessità di chiarire o completare la norma vigente), sostituendosi al sovrano «cui soli concessum est leges et condere et interpretari»⁹.

⁹ Giustamente celebre il passo nel quale l'imperatore qualifica come falsari e punisce di conseguenza i giuristi che osino svolgere, a qualunque titolo, attività di *interpretatio* delle sue norme: «Hoc autem, quod et ab initio nobis visum est, cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus, tempestivum nobis videtur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere [...] alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verboritas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. Quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. Quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia? Si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituentur, volumina autem eorum omnimodo corrumpentur. Si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et

Il *Digesto* (che pure è anch'esso formalmente legge giustiniana e per il quale *in primis* dovrebbe valere il divieto surricordato) mette dunque i giuristi medievali al riparo dal pericolo di vedere nel diritto (romano) soltanto il riflesso della volontà del principe, la voce del potere tradotta senza mediazioni né ostacoli in diritto positivo; al contrario, esso mostra come la norma non possa mancare di una base razionale e non arbitraria, evidenziata e valorizzata dal lavoro interpretativo dei giureconsulti, scientificamente fondato. In questa prospettiva, il *Codice* ci introduce dunque in un paesaggio giuridico ben più uniforme e standardizzato rispetto a quello descritto dalle *Pandette* ed offre un ambiente molto meno stimolante e istruttivo per il lavoro del giurista.

Questa premessa, volta ad insistere sulla differente fisionomia delle compilazioni redatte da Triboniano e sul loro differente valore intrinseco ai fini dello sviluppo di una rinnovata scienza giuridica in età medievale e moderna, mi è apparsa necessaria per sottolineare la dialettica interna al *Corpus iuris civilis* ed il ben diverso impatto sulla tradizione giuridica occidentale delle sue parti, oggettivamente a tutto vantaggio del *Digesto*, rispetto alle altre raccolte normative. Se tale consapevolezza rappresenta l'inobliabile punto di partenza per cogliere correttamente l'importanza di Giustiniano "legislatore" per la scienza giuridica delle epoche posteriori, ciò non toglie, tuttavia, che lo studio del *Codice* abbia sovente rivestito nel tempo un valore determinante di verifica della bontà del lavoro svolto dalla *scientia iuris* medievale e protomoderna; un banco di prova della solidità del metodo interpretativo messo a punto, capace di segnalare ineluttabilmente i momenti topici di svolta e di crescita della dottrina giuridica lungo i secoli, che si manifestano appunto nel diverso approccio che, a cascata, si registra verso le compilazioni di Triboniano e dunque anche nei confronti del *Codex Iustinianus*. Una notazione che potrebbe estendersi con fondamento anche all'età moderna ma che per ragioni di spazio e di coerenza espositiva cercherò di illustrare restando nei confini cronologici dello *ius commune*, tra la fine dell'undicesimo secolo e l'avvio del sedicesimo.

L'assunto di questa mia rapida ricognizione consiste dunque nella facile constatazione – ove allarghiamo diacronicamente lo sguardo all'intera parabola della scienza giuridica medievale, dai suoi albori, segnati dall'opera misconosciuta di Pepone, alla sua entrata in crisi con l'avvento dell'umanesimo giuridico per merito di Alciato – del fatto che invariabilmente il manifestarsi di un approccio diverso ed innovativo alla lettura del *Codex Iustinianus* segnala di volta in volta l'ingresso in una nuova fase della giurisprudenza medievale e ne rivela nitidamente i caratteri distintivi. I momenti di cambiamento ed innovazione metodologica a cui far riferimento sono numerosi e facilmente

interpretari» (C.1,17,2,21).

evocabili: l'avvio di uno studio del diritto giustiniano in autonomia dalle arti liberali recuperando il legame diretto col testo normativo antico, condotto (forse) da Peponè; lo sforzo di sintesi che origina le *summae*, per consentire a giuristi ormai metodologicamente adulti di cimentarsi con l'analisi degli istituti giuridici, lungo una linea di progressivo irrobustimento che va dalle prime prove che vedono la luce anonime nel Midi francese agli esperimenti di Rogerio e Piacentino, fino ad Azzone, lungo un percorso che dalla Provenza riporta a Bologna; la vicenda dell'accantonamento (e poi del recupero) dei *Tres Libri Codicis*, verosimilmente sul presupposto della loro estraneità alla prassi medievale e quindi della loro trascurabile rilevanza nella formazione del giurista, inteso come esperto del diritto vigente nel presente e non come storico di un diritto appartenente per intero al passato, quale quello romano; la dimostrazione di maturità che spinge all'inizio del Trecento a sviluppare la tecnica del commento, superando i limiti oggettivi dell'analisi del testo normativo attraverso le glosse, che trova probabilmente la migliore espressione nella *Lectura Codicis* di Cino da Pistoia; l'introduzione di un metodo genuinamente umanistico, arricchito cioè dalla conoscenza della filologia e della storia, in grado pertanto di spiegare il significato di testi altrimenti incomprensibili ed inservibili: metodo che si palesa per la prima volta con l'attenzione dedicata da Andrea Alciato ai *Tres Libri del Codice*, negletti per secoli sulla base di una precisa ancorché tacita opzione culturale che rifiutava lo studio del diritto romano in chiave propriamente storicizzante.

Tutti questi momenti di svolta e di arricchimento del metodo giurisprudenziale, diversi e distanti fra loro sotto ogni aspetto ma accomunati dal mutare e dal periodico rigenerarsi della scienza giuridica, quasi araba fenice sempre destinata a rinascere, prendono forma ed assumono connotati ben delineati proprio anche grazie al rinnovato modo di porsi verso il *Codex*, che funge da banco di prova affidante per verificare la tenuta teorica e l'utilità pratica delle novità proposte. Le armi affilate di una *scientia iuris* in costante crescita ed evoluzione sono messe a punto nel confronto stimolante con il modello offerto dal *Digesto*, ma vengono poi saggiate nella loro efficacia applicandole alla lettura del *Codice* che, sia pure magari in seconda battuta e di riflesso, si trova sempre al centro di ogni sperimentazione prodotta nel laboratorio sapienziale del diritto comune, assunto quale testo normativo ideale per testare la bontà delle novità metodiche via via emerse.

3. Peponè «*Codicis Iustiniani et Institutionum bainulus*»

L'importanza ma anche l'insufficienza del *Codice* in vista dell'avvio di una

vera scienza giuridica in epoca medievale, a causa della natura legislativa e non giurisprudenziale dei testi che contiene, si ricava sin dalle origini dell'avventura bolognese, cercando di ricostruire i contenuti dell'esperienza pionieristica di Pepone¹⁰. Autore per noi misterioso, verosimilmente attivo a Bologna nella seconda metà dell'XI secolo, di cui le scarse fonti disponibili ci dicono che ha tentato un'attività d'insegnamento in proprio sui *libri legales*, destinata però al fallimento, o quantomeno destinata ad essere oscurata dagli esiti di ben altro spessore ottenuti pochi anni dopo da Irnerio, probabilmente proprio a causa della indisponibilità per Pepone delle *Pandette*. Adottando questa ricostruzione, autorizzata dalla combinata testimonianza delle poche fonti superstiti ma tutt'altro che certa ed effettivamente discussa dalla storiografia in ogni suo passaggio, stiamo tentando di cucire in un racconto unitario che abbia una plausibile coerenza interna le due fonti principali che ci parlano sicuramente del *magister* Pepone, primo docente di diritto romano (giustiniano) nel nuovo millennio, sul finire dell'XI secolo: da un lato, il notissimo passo di Odofredo nel quale il professore duecentesco offre una narrazione tutta volta a valorizzare l'opera d'Irnerio, relegando Pepone al ruolo di trascurabile ed ininfluente precursore e tuttavia avallando in tal modo la notizia del suo impegno scientifico-didattico sul diritto romano in epoca precocissima e, presumibilmente, proprio a Bologna. In qualche misura, così facendo, Odofredo conferma, nel mentre che s'industria di negarlo, l'oggettivo rilievo dell'attività di Pepone e induce ad ipotizzare una sua funzione di "apripista" per il successivo magistero irneriano. Riproduciamo qui il celebre luogo tratto dalla *lectura* odofrediana ai primi libri del *Digesto*:

Or signori, dominus Irnerius fuit apud nos lucerna iuris, fuit enim primus, qui docuit iura in civitate ista. Primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne et de Ravenna ad civitatem istam. De hoc studebantur in artibus libri legales, qui a civitate Ravenne fuerunt portati ad civitatem istam. Quidam dominus Pepo cepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Dominus Irnerius docebat in civitate ista in artibus, cepit per

¹⁰ Un penetrante esame critico delle fonti disponibili e delle varie opzioni storiografiche in merito si legge in E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale, II. Il basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 33-45 e 54-55; cfr. pure Id., *Pepo*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1532-1533: nella voce si propone la Toscana come patria di Pepone e su tale base si motiva la sua conoscenza negli ambienti provenzali, sposando altresì l'ipotesi che si tratti di un chierico. Una riconsiderazione aggiornata in materia, a partire dalle sue precedenti approfondite ricerche su Irnerio e dintorni, è offerta in E. Spagnesi, *Libros legum renovavit. Irnerio lucerna e propagatore del diritto*, Pisa 2013, specie pp. 16-40 e 46-48.

se studere in libris nostris, et studendo cepit velle docere in legibus. Et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostre, unde ipsum lucernam iuris nuncupamus¹¹.

D'altro lato, tale indicazione si può coordinare senza troppe difficoltà con quelle offerteci da Radulfus Niger, teologo e cronista inglese (ma la cui formazione scientifica rimanda a Parigi, così come la sua attività di *magister* di retorica e dialettica), nei suoi *Moralia regum* (redatti tra il 1179 e il 1189), che ci descrive Pepone «velut aurora surgente» intento a far rinascere il diritto romano, in ciò seguito poi da Irnerio («Cum igitur a magistro Peppone velut aurora surgente iuris civilis renasceretur initium, et postmodum propagante magistro Warnerio iuris disciplinam religioso scemate traheretur ad curiam Romanam [...] ceperunt leges esse in honore simul et desiderio [...]») ¹² e ci dà la stringatissima ma pregnante notizia di un lavoro di recupero del diritto romano svolto unicamente sul *Codice* e sulle *Istituzioni* giustiniane, senza disporre del Digesto: «[...] tantum Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus, utpote Pandecte nullam habens noticiam [...]» ¹³. Proprio su tale base Pepone, in presenza dell'imperatore Enrico IV, si sarebbe opposto («[...] Surrexit autem Magister Peppo in medium [...]») all'applicazione del diritto longobardo (formalmente corretta) ed avrebbe

¹¹ Questa la lezione del testo, ricavata dalla tradizione manoscritta, così come fissata da Kantorowicz nell'articolo postumo del 1943 (cfr. *infra*). Le differenze rispetto a quanto si legge nell'edizione cinquecentesca lionese non mutano il senso della testimonianza: Odofredi [...] *Interpretatio in undecim primos Pandectarum libros*, Lugduni, 1550 (rist. anast. Bologna, Forni, 1967), *ad l. Ius civile*, 6. ff. *de iustitia et iure* (D.1,1,6), f. 7r, n. 1. Restano tuttavia gli interrogativi su alcune varianti sostanziali («studium in artibus», al quale si vorrebbe sostituire «studium in contractibus») formulati da C. Dolcini, *Lucerna iuris 1: Irnerio - Odofredo - Hermann Kantorowicz*, in M.C. De Matteis (cur.), *A Ovidio Capitani. Scritti degli allievi bolognesi*, Bologna 1990, pp. 39-48.

¹² Com'è noto, questa fonte fu segnalata dal Kantorowicz ottant'anni fa (lo studioso stava riconsiderando su tale base la questione di Pepone già nel 1940, ma la morte sopraggiunta in quell'anno lasciò incompiuto il lavoro, finché Beryl Smalley non lo completò e pubblicò tre anni dopo) e da quel saggio la traiamo ora: H. Kantorowicz (with B. Smalley), *An English Theologian's View of Roman Law: Pepo, Irnerius, Ralph Niger*, in «Medieval and Renaissance Studies», I (1941-43), pp. 237-252, poi in Id., *Rechtshistorische Schriften*, hrsg. v. H. Coing und G. Immel, Karlsruhe 1970, pp. 231-244: 242, rr. 23-27.

¹³ Di questo secondo passo dei *Moralia regum* si è avuta notizia soltanto nel 1976: L. Schmutge, „*Codicis Iustiniani et Institutionum Baiulus*“. *Eine neue Quelle zu Magister Pepo von Bologna*, in «Ius commune», VI (1977), pp. 1-9 (la fonte è riprodotta a p. 3, da cui cito). Accolgo qui la rettifica testuale proposta da Spagnesi, che sostituisce «tantum» al «tanquam» erroneamente riprodotto da Schmutge; la correzione va del resto a confermare il senso della ricostruzione qui proposta; sempre Spagnesi mette a fuoco la valenza specifica di *baiulus* quale sinonimo qui di docente più che genericamente quello di alfiere, custode o simili (cfr. E. Spagnesi, *Libros legum renovavit*, cit., pp. 32-36).

perorato ed ottenuto una sentenza di condanna a morte per l'uccisore di uno schiavo, in conformità al diritto romano e in ossequio al diritto naturale (stando al resoconto di Radulfo), fedelmente espresso dalle costituzioni imperiali raccolte nel *Codex*, che dà valore tutelandola alla vita di ogni uomo, rigettando la soluzione prevista dal vigente diritto longobardo che sanzionava l'omicidio del servo (ma anche del libero, mutando soltanto l'entità della somma da pagare) prescrivendo piuttosto una composizione pecuniaria: «[...] pravi iudices dicaverunt sentenciam in homicidam solam mulctam pecuniariam [...] Legibus igitur et sacris constitutionibus imperatorum firmato iudicio optinuit Magister Peppo coram imperatore aliis iudicibus in confusione recedentibus»¹⁴.

Nonostante che Odofredo si preoccupi di negare ogni rilevanza all'avventura scientifica di questo enigmatico personaggio, implicitamente addirittura escludendo che possa aver lavorato sui *libri legales*, posto che essi sarebbero giunti a Bologna soltanto negli anni di attività d'Irnerio¹⁵, appare invece chiaro dalla testimonianza di Radulfus Niger che quel tentativo non fu davvero sterile e non passò affatto inosservato, lasciando traccia Oltralpe; si può così ritenere che Pepone abbia in qualche modo aperto la strada ad Irnerio, in un rapporto di continuità più che di contrapposizione tra i due ardimentosi pionieri, indicando nel recupero delle compilazioni di Giustiniano il passaggio obbligato per impadronirsi di un metodo di lavoro sui testi giuridici che fosse autenticamente scientifico. Dalle fonti richiamate sembrerebbe dunque che l'elemento distintivo tra i due personaggi, decisivo per far naufragare l'esperimento di Pepone, o quantomeno per limitarne in modo decisivo la portata, sarebbe stato il fatto che costui non aveva avuto a disposizione il *Digesto* e non aveva quindi potuto portare a compimento il recupero dell'essenza stessa

¹⁴ L. Schmutge, „*Codicis Iustiniani et Institutionum Baiulus*“, cit., p. 3. Il tutto sulla base dell'idea di una originaria libertà ed uguaglianza di tutti gli uomini fondata sul diritto naturale, solo parzialmente contraddetta e limitata dall'introduzione della schiavitù in base allo *ius gentium*. L'appiglio testuale romanistico si trova in un noto frammento del *Digesto* tratto da Ulpiano (D.1,1,4) ma anche in *Inst.* 1,5,1, pr. e quindi ciò non inficia l'asserzione per cui Pepone non avrebbe conosciuto il *Digesto*. Notiamo ad ogni modo che il diritto germanico prevedeva la composizione pecuniaria anche per l'uccisione del libero, per cui la critica su base romanistica sul punto non coglieva il segno. In merito cfr. C. Dolcini, *Postilla su Pepo e Irnerio*, in appendice a G. de Vergottini, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, Spoleto 1996 (rist. anast. dell'ediz. del 1956), pp. 83-100: 85-91; si è soffermato sull'episodio anche L. Loschiavo, *La legge che dio trasmise a Mosè. Fortuna medioevale di un'operetta volgare*, in «*Rechtsgeschichte*», II (2003), pp. 72-86, specie 72-74.

¹⁵ Assai pericoloso tuttavia affidarsi senza cautele a fonti così scarse e volutamente reticenti, da cui traiamo elementi contraddittori: per quanto anacronistica, la formula tecnica usata per l'attività didattica di Pepone («legere in legibus») rimanda comunque palesemente ad un insegnamento condotto sulle leggi romano-giustinianee.

dell'esperienza giuridica romana, vale a dire la sua tradizione giurisprudenziale. *Codice ed Istituzioni* non sarebbero stati sufficienti da soli ad innescare la rinascita della *scientia iuris*, dando luogo ad un fuoco fatuo e non ad un falò inestinguibile capace di rischiarare durevolmente le tenebre di un diritto germanico privo di spessore scientifico e contrastante col diritto naturale: l'*aurora surgens* si rivela così un falso presagio del giorno, un preludio ricco di promesse non mantenute.

Una conferma dell'opera pionieristica di Pepone ma anche dei limiti oggettivi dei suoi sforzi e della labilità del suo lavoro si ricava da una glossa inedita d'Azzone, individuata per la prima volta dal Savigny, apposta al passo di Pomponio tratto dal *De origine iuris* (D.1,2,2,38) nel quale si cita la figura di Tiberio Coruncanio, segnalando che di costui, primo a dedicarsi all'insegnamento del diritto, non era rimasto alcuno scritto, anche se si era cimentato con successo nell'attività consulente: il glossatore proponeva sul punto della mancanza di opere scritte il parallelo con Pepone, personaggio dunque non ignoto in ambiente bolognese proprio anche, parrebbe doversi ritenere, per il suo avvio di un'attività didattica a contenuto giuridico, ma dalla fisionomia impalpabile. Qualche sia pur minima traccia delle sue opinioni è tuttavia di recente riemersa, ancora Oltralpe: nel 1973 Pierre Legendre ha scoperto ed editato una precoce *Summa Institutionum* databile intorno al 1127 e scritta verosimilmente nel Delfinato, dove si allega l'opinione di Pepone (unico giurista moderno citato) a proposito dell'etimologia di *mutuum* (fornita in D.12,1,2,2 nonché in *Inst.*, 3,14, pr.)¹⁶.

Le notizie sull'attività di Pepone sono così scarse da rendere assai rischioso qualsiasi tentativo di riempire con ipotesi e congetture, per quanto ingegnose e verosimili, il vuoto d'informazioni che ci condanna ad una ricostruzione a dir poco lacunosa e meramente indiziaria¹⁷. Ciò non ha tuttavia impedito alla storiografia giuridica di cimentarsi a più riprese nel tentativo di chiarire la cifra specifica del lavoro sui testi romani svolto da Pepone e di fissare i contorni del

¹⁶ *La Summa Institutionum "Iustiniani est in hoc opere"* (Manuscript Pierpont Morgan 903), éd. par P. Legendre, Frankfurt am Main 1973, p. 91. È peraltro evidente che l'etimologia in questione, com'è stato notato, non si segnala certo per raffinatezza culturale e non ci dice molto sull'effettivo livello di preparazione del nostro Pepone. Tale testimonianza si può tuttavia sommare ad un altro passo restituitoci dalla tradizione manoscritta che conferma l'interesse di Pepone per le etimologie: cfr. L. Loschiavo, "Secundum Peponem dicitur ... G. vero dicit". *In margine ad una nota etimologica da Pepo ad Ugolino*, in «Rivista internazionale di diritto comune», VI (1995), pp. 233-249.

¹⁷ Appare corretta la notazione di chi, ancora in anni recenti, ha ammesso che, nonostante gli sforzi, Pepone «rimane una figura evanescente, quasi leggendaria»: B. Pio, *Pepone*, nel *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXII, Roma 2015, pp. 289-291: 291. Le ricerche su questa figura, intersecatesi giocoforza con quelle su Irnerio, scontano tutte la già richiamata desolante scarsità di notizie nelle fonti.

suo rapporto con l'esperienza simile ed insieme assai diversa di Irnerio¹⁸; a dire il vero, i risultati di tanta acribia filologica ed acume investigativo spesi su fonti così avare di notizie sono stati assai limitati, restando inevitabilmente confinati sul piano delle ipotesi, sovente suggestive e ben costruite, ma sempre indimostrabili e quindi opinabili e controvertibili. Son pertanto consapevole che la lettura qui proposta sconta almeno la stessa fragilità intrinseca delle altre, formulate sovente con ben maggiore applicazione di sapienza filologica, ma il fine qui perseguito è quello di dar conto, coordinandoli in una visione d'insieme e sfruttando tutti gli elementi in nostro possesso, di aspetti che, a mio avviso, in questa prospettiva possono acquistare un plausibile significato.

Restano certamente alcuni dubbi non secondari da sciogliere, a cominciare da quello relativo al luogo in cui Pepone avrebbe incardinato la sua scuola: il racconto odofrediano, che lega strettamente il ricordo di Pepone ad Irnerio (tale collegamento in fondo è confermato, sia pure invertito di segno, anche da Radulfus Niger), ha indotto tradizionalmente a dare per scontato che Bologna abbia ospitato anche l'insegnamento di Pepone, prima di quello irneriano, a conferma della centralità della città petroniana per le vicende della rinata scienza giuridica¹⁹. Questa opzione sembra anche a me ragionevole, pur se, com'è stato

¹⁸ Anche su Irnerio, come accennato, le certezze sono poche e numerose invece le ipotesi, più o meno ingegnose e rispettose delle fonti; utile su ciò anche E. Spagnesi, *Irnerio*, in *Enciclopedia Italiana. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, dir. scientifica di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 43-46, dove va segnalata peraltro la proposta – interessante ed ingegnosa quanto inedita e del tutto ipotetica – sulla scorta del parallelo tra Irnerio e Graziano istituito da Burcardo, di attribuire ad Irnerio la redazione di un'opera – scomparsa e, soprattutto, mai ricordata da alcuno – che avrebbe potuto designarsi quale *Wernerii librorum Iustiniani imperatoris renovatio*, d'impianto e significato analogo al posteriore *Liber pauperum* di Vacario, fondata sull'impiego della tecnica “a mosaico”; tale ipotetica opera irneriana avrebbe, secondo Spagnesi, il pregio di collimare appieno col racconto di Burcardo, dandogli senso compiuto.

¹⁹ Basti citare per tutti l'autorevole voce del Cencetti: «Pepone può dunque essere legittimamente considerato se non il primo iniziatore certo il primo autorevole maestro della scuola giuridica bolognese. Il suo insegnamento, che deve essersi svolto fra il 1070 e il 1100 circa, fu offuscato da quello immediatamente successivo di Irnerio, e perciò, all'epoca di Odofredo, può esserne rimasto soltanto un vago ricordo, ma tuttavia, ai suoi tempi, fu tutt'altro che *nullius nominis* [...]» (G. Cencetti, *Studium fuit Bononie*, in «Studi medievali», s. 3^a, VII (1966), pp. 781-833, passo cit. a p. 795, poi in G. Arnaldi (cur.), *Le origini dell'Università*, Bologna 1974, pp. 101-151, nonché in Id., *Lo Studio di Bologna. Aspetti momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di R. Ferrara, G. Orlandelli, A. Vasina, Bologna 1989, pp. 29-73, passo cit. a p. 41). Collega a doppio filo la “scuola” giuridica bolognese e l'attività dei tribunali canossiani, vedendovi le due facce di uno stesso fenomeno e parlando *tout court* della «presenza ai placiti matildici di numerosi giuristi bolognesi» (rifacendosi a Mor, Santini e Fried) F. Roversi Monaco, *Il “circolo” giuridico di Matilde: da Bonizone a Irnerio*, in O. Capitani (cur.), *Storia di*

osservato giustamente, Odofredo non riconnette espressamente Pepone a Bologna e la sua prospettazione dell'insignificanza del lavoro scientifico e didattico di Pepone non perde di forza anche collocandolo altrove, anzi, acquisterebbe ulteriore sapore polemico; che a Bologna non emergano altre tracce di tale presenza, azzerate dal successo del magistero irneriano, può lasciare perplessi, ma non più di quanto stupisca, per i medesimi motivi, il silenzio sceso su Pepone anche nella diversa città dove – in ipotesi – tenne *auctoritate sua*²⁰ i propri corsi “romanistici” riscuotendo, nonostante tutto, un certo successo. Dal mio punto di vista, in fondo, l'allontanamento dal centro emiliano della scuola peponiana (ipotesi che mi lascia comunque tendenzialmente scettico) darebbe conto forse ancor meglio dell'assenza del *Digesto* dal tavolo di lavoro di Pepone (informazione per me decisiva per spiegare i limiti intrinseci del tentativo peponiano e ritenuta in genere attendibile, in quanto proveniente non da Odofredo, ma da Radulfus Niger) e quindi del corto respiro scientifico, nonostante tutto, della sua attività.

L'altro quesito irrisolto riguarda la proposta avanzata da Piero Fiorelli di identificare Pepone col personaggio presente in un libello *De utroque apostolico*, componimento in versi leonini ascritto al vescovo di Siena Gualfredo (stavolta coevo del Nostro), nel quale s'inscena ai tempi di Urbano II, intorno al 1090, una contesa teologico-politico-giuridica vertente sullo scisma e i diritti di papa Urbano e dell'antipapa (Clemente III)²¹. Tra i protagonisti di tale dibattito figura dunque un Pepone, la cui qualifica di *clarum Bononiensium lumen* pare rimandare univocamente al personaggio di cui ci occupiamo (collocandolo di nuovo senza esitazioni a Bologna). La difficoltà ad accettare questa identificazione sorge dal

Bologna, 2. Bologna nel Medioevo, Bologna 2007, pp. 387-409: 389 (con ricca bibliografia).

²⁰ La locuzione può tradursi con “privatamente”, a patto di attribuire al termine un'opportuna larghezza ed elasticità semantica. Come al solito, il lessico odofrediano va opportunamente decrittato; il problema agli occhi del giurista duecentesco non era certo la mancanza di una formale autorizzazione a tenere i corsi, all'interno di una istituzione “statale”, del tutto anacronistica. Interessante la notazione per cui l'*auctoritas* sarebbe quella promanante dalle leggi imperiali, per cui Pepone non può che basarsi soltanto sulla propria, mentre Irnerio si gioverebbe della presenza in città dei *libri legales* (in tal senso E. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis Iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970, pp. 148-149).

²¹ P. Fiorelli, *Clarum Bononiensium lumen*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 413-459; su questa fonte è tornato poi anzitutto C. Dolcini, “*Velut aurora surgente*”. *Pepo, il vescovo Pietro e l'origine dello Studium bolognese*, Roma 1987 (lo studioso ritiene accettabile l'identificazione del Pepone di Radulfus Niger e Odofredo col vescovo di parte imperiale, mentre reputa non dimostrabile e in fondo improbabile quella col Pepone dei placiti matildici); cfr. anche Id., *Pepo, Irnerio, Graziano. Alle origini dello “Studium” di Bologna*, in O. Capitani (cur.), *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, Bologna 1987, pp. 17-27.

fatto che il libello ci è stato tramandato per via indiretta, ad opera dell'umanista Sigismondo Tizio (1458-1528), senese d'adozione e autore delle *Historiae*, nelle quali è riportato appunto il testo che c'interessa. Il dubbio, che non è possibile fugare definitivamente, è che l'appellativo sia stato attribuito dal Tizio e manchi invece nella sua fonte, così come potrebbe attribuirsi (soltanto) all'umanista la paternità della nota marginale che designa questo Pepone quale vescovo di Bologna: si tratterebbe dunque del vescovo scismatico Pietro, sulla cattedra episcopale dal 1085 fino almeno al 1096. Accogliendo l'ipotesi fiorelliana molte tessere del mosaico andrebbero al loro posto: l'attività giuridica di Pepone tornerebbe con certezza a Bologna, la sua *damnatio memoriae* potrebbe scaturire anzitutto dalla sua adesione allo scisma, mentre la sua qualità di ecclesiastico collimerebbe con il richiamo al diritto naturale e al diritto canonico che si ricava dal suo intervento al placito di Enrico IV citato sopra, mentre Pepone per Pietro sarebbe un ipocoristico, attestato specie in area toscana.

Un ultimo dubbio, decisivo per confermare o inficiare la lettura qui accolta di un Pepone al lavoro sulle compilazioni giustinianee ma incapace di fare il salto di qualità a causa della sua conoscenza del *Codex* e delle *Istituzioni* ma non del *Digesto*, concerne quella che giustamente è stata indicata come «una pagina da lungo tempo tormentatissima della storia giuridica»²². Il tema concerne il placito di Marturi (marzo 1076)²³ e la controversa identificazione del Pepone precursore d'Irnerio con il Pepone *legis doctor* (qualificazione assai difficile da determinare con esattezza) che prende parte al giudizio, determinando il

²² B. Paradisi, *Il giudizio di Marturi. Alle origini del pensiero giuridico bolognese*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti», s. IX, V (1994), pp. 591-609: 591.

²³ Per l'edizione moderna del placito, si veda C. Manaresi (cur.), *I Placiti del "Regnum Italiae"*, III.1, Roma 1960 (Fonti per la storia d'Italia, 97), nr. 437, pp. 333-335. Su di esso cfr. le puntuali notazioni di P. Fiorelli, *Il placito di Marturi del marzo 1076*, in appendice a U. Santarelli, *La funzione del giudice nell'esperienza giuridica. Lezioni di storia del diritto con un'appendice di Seminari, a.a. 1982-1983*, Pisa 1983, pp. 179-205 (col testo del *brevis recordationis* a pp. 199-200). Per una valutazione di alcuni placiti di questi anni, nei quali riemergono precise conoscenze e competenze romanistiche, a saldare in qualche misura la nuova cultura giuridica con la pratica giudiziaria, cfr. A. Padoa Schioppa, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, in «Nuova rivista storica», LXIV (1980), pp. 265-289: 270-273 su Marturi (da segnalare che, sulla fede dei *Moralia Regum* di Radulfus Niger, l'autore deduce conclusivamente che il Pepone di Marturi non coincide con quello bolognese, del quale è detto che non conosce il *Digesto*: ivi, p. 271, nota 26) È sintomatico che, in mancanza di elementi certi, gli stessi dati possano venire letti in modi opposti, talora anche dai medesimi studiosi (sia pure a qualche anno di distanza); così l'identificazione in questione è indicata come «molto dubbia» in E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale, II. Il basso Medioevo*, cit., p. 54 ed invece come «probabile» dallo stesso nella sua voce *Pepo*, nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1532.

contenuto della sentenza resa da Nordilo, giudice delegato dalla marchesa Beatrice, a favore del monastero di S. Michele mediante il ricorso ad un passo delle *Pandette*, per la prima volta dopo secoli riemerse dalle nebbie del passato ed applicate per decidere una causa.

Sulla identificazione del Pepone attivo a Marturi con quello odofrediano «molte sono le opinioni ma nessuna è veramente sicura», com'è stato correttamente notato²⁴. Se si ritenesse, come buona parte della dottrina, che il personaggio ricordato da Radulfus Niger e da Odofredo sia lo stesso che compare nel placito matildico, avremmo una conferma dell'importanza del suo operato e della sua coerenza nel senso di perseguire il superamento del diritto consuetudinario germanico sostituendolo con quello giustiniano, superiore tecnicamente non meno che sul piano dei contenuti, per l'affermazione di principi di giustizia naturale, ma dovremmo al tempo stesso negare valore all'affermazione dell'autore inglese, così netta e precisa nell'escludere la conoscenza da parte sua del *Digesto*²⁵ e, venendo meno tale elemento di oggettiva debolezza dell'esperimento di Pepone e di differenziazione rispetto a Irnerio, resterebbe assai difficile da spiegare l'insuccesso, in una prospettiva di lungo periodo, del magistero peponiano rispetto a quello irneriano. Ciò, inoltre, avvalorerebbe la tesi di quanti collocano Pepone lontano da Bologna, facendone piuttosto un pratico, esponente di quel vivace ceto di notai che nei territori matildici, tra Emilia e Toscana, s'industria di battere nuove strade in vista di una radicale riforma del diritto, saggiando in tal senso anche le potenzialità enormi del ricorso al diritto giustiniano: di qui le sperimentazioni relative a nuove formule negoziali e l'emanazione di alcune sentenze innovative che tendono a sostituire al vecchio diritto germanico il ritrovato diritto

²⁴ L'osservazione si deve a Dolcini, "*Velut aurora surgente*", cit., p. 3, nota 7, con annessa rassegna degli autori schierati sui due fronti, da allora cresciuti di numero ma sempre discordi sul punto, come su quasi tutto il resto. Il problema poi, a ben vedere, è ben più complesso, perché occorrerebbe stabilire anche il rapporto col Pepone *clarum Bononiensium lumen* di Gualfredo (o di Tizio) e, infine, appurare se il Pepone che compare a Marturi è lo stesso che figura negli stessi anni in altri placiti nei territori canossiani, tra Toscana ed Emilia.

²⁵ Rileva il problema Fiorelli, che data al 1081-1084 ca. la vicenda narrata da Radulfus, cioè vari anni dopo il placito di Marturi e non l'opposto; prestando fede alla fonte, si dovrebbe pensare ad un altro Pepone attivo nel 1076 nella campagna toscana; «oppure si dovrà dare alla "noticia" un valore specifico di "conoscenza dottrinale?"» (P. Fiorelli, *Clarum Bononiensium lumen*, cit., p. 458, n. 118). Per tenere insieme l'uso del *Digesto* nel placito di Marturi e la testimonianza di Radulfus Niger, giudicata congrua e verosimile, si è anche ipotizzato che l'allegazione dotta di Marturi «si debba non a Pepo o a Nordilo ma alla parte in causa, e cioè al monastero» (G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991, p. 71), via d'uscita che tuttavia non ha riscosso molte adesioni in dottrina.

romano²⁶. In tal modo scomparirebbe definitivamente il Pepone maestro bolognese, sostituito da un Petrus/Pepo notaio aretino, com'è stato autorevolmente (ma, al solito, non conclusivamente) sostenuto²⁷.

4. *Dall'oblio alla riscoperta: le alterne vicende dei Tres Libri Codicis, da Vacario a Rolando da Lucca*

Nella complessa vicenda che conduce allo sviluppo di una scuola di glossatori civilisti capaci di coniugare con apparente naturalezza lo studio dei testi giustiniani con l'interesse per la prassi giuridica medievale, assume rilievo la sorte singolare toccata alla porzione finale del *Codice*, che coincide con i c.d. *Tres Libri*. Dedicati soprattutto alla disciplina di istituti di diritto fiscale ed amministrativo, comprensibili soltanto alla luce di un'approfondita conoscenza delle istituzioni romane tardoimperiali, di cui i Medievali non dispongono, gli ultimi libri del *Codex* contengono norme di assai problematica intellegibilità, oltre ad esser relative ad istituti dalla spiccata connotazione storica e, in quanto tipici di un'epoca così lontana e diversa, senza la reale possibilità di offrire spunto per ricavarne regole di dettaglio direttamente applicabili né, tantomeno, principi generali da utilizzare nel presente. Verosimilmente per questi motivi, distinti ma concorrenti, i libri X, XI e XII del *Codice* sono stati precocemente separati dal resto della compilazione ed accantonati, così da dar vita ad un'autonoma tradizione manoscritta e da essere espunti dall'ordinaria attività didattica negli *Studia*, limitata – quanto al *Codice* – alla lettura ed interpretazione

²⁶ Senza approfondire qui l'argomento, notiamo che il tentativo incontrò certamente forti resistenze e subì battute d'arresto significative, lungo un percorso tutt'altro che lineare; ricordiamo in tal senso, ad es., il placito di Garfagnolo del 1098, nel quale – ancora una volta all'ombra dell'autorità di Matilde – si scelse di tener fermo il regime probatorio germanico, rigettando l'applicazione delle norme romane, caldeggiata dai causidici del monastero reggiano di S. Prospero, ricorrendo al duello piuttosto che basarsi sulle prove documentarie per dirimere la controversia. Cfr. l'analisi di F. Santoni, *Fra lex e pugna: il placito di Garfagnolo (1098)*, in «Scrineum Rivista», II (2004), pp. 5-45.

²⁷ La proposta, avanzata sulla scorta di argomenti di qualche peso, peraltro ben lontani dall'aver convinto tutti, si legge in G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani*, cit., pp. 57-96. *Contra*, nel senso di ribadire il nesso Pepone-Bologna, senza per questo porre in discussione l'identità del Pepone *legis doctor* del placito di Marturi e di quello richiamato da Radulfo e Odofredo, entro una complessiva riconsiderazione dei dati disponibili sulla vicenda, B. Paradisi, *Il giudizio di Marturi*, cit., *passim*; per lo studioso la contraddizione apparente si risolve piuttosto negando fede a Radulfus Niger e attribuendo a Pepone la conoscenza dell'intero *Corpus iuris*, *Digesto* compreso. La differenza con Irnerio sarebbe consistita nel fatto che il primo non aveva saputo far altro che tener lezione su quei testi – *legere* – mentre il secondo fu in grado di trasmettere ai discenti una dottrina – cioè *docere*.

soltanto dei primi nove libri.

Il preliminare quesito da sciogliere che si è posto anzitutto alla storiografia concerne proprio la presenza degli ultimi libri nei manoscritti del *Codex Iustinianus* impiegati a Bologna da Irnerio e dai suoi allievi: la loro mancanza darebbe spiegazione del fatto che essi non vengano fatti oggetto di attenzione e d'insegnamento lungo buona parte del XII secolo. In merito, a fronte del celebre racconto di Odofredo che indicava la riscoperta integrale dei *libri legales* nella Bologna irneriana – e ciò apriva piuttosto il dibattito sui motivi dell'accantonamento subitaneo dei *Tres Libri* – si era formata la convinzione (espressa ad es. dal Savigny) del recupero per intero da parte d'Irnerio delle compilazioni di Triboniano, revocata tuttavia in dubbio sin dal Krüger, che opponeva un dato di fatto di non poco momento, quale la riferibilità dei primi manoscritti superstiti con i *Tres Libri* soltanto al XIII secolo²⁸. In modo più organico, confermava la riscoperta tarda di quella porzione del *Codice* il Kantorowicz²⁹, che aggiungeva alla mancanza di manoscritti del XII secolo anche la carenza assoluta di glosse di Irnerio, Bulgaro e Martino, individuando l'estratto più antico di passi dei *Tres Libri* nel *Liber pauperum* di Vacario (e la loro prima menzione in un testo coevo ad esso)³⁰.

In effetti, la prima opera scientifica postirneriana che mostri di conoscere e mettere a frutto il materiale normativo dei *Tres Libri Codicis* deve considerarsi il *Liber pauperum* di Vacario³¹, scritto in Inghilterra intorno alla metà del secolo XII³², sia pure sulla base di materiale anteriore, risalente al periodo italiano

²⁸ Il problema interseca quello delle modalità del recupero del testo completo del *Codex* rispetto alla tradizione epitomata altomedievale; sul punto specifico si veda C.M. Radding-A. Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages*, cit., pp. 154-155: lo stato dei codici superstiti non consente risposte definitive, ma i due studiosi propendono per una definitiva separazione dei *Tres Libri* soltanto nel XII secolo.

²⁹ H. Kantorowicz, with the collaboration of W.W. Buckland, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge 1938 (repr. Aalen 1969, with addenda et corrigenda by P. Weimar), p. 197, con l'indicazione dei relativi passi nell'edizione del *Liber pauperum* curata da Francis De Zulueta, London 1927 (The Publications of the Selden Society, 44). Tutto ciò serviva in realtà allo studioso tedesco per datare le *Quaestiones de iuris subtilitatibus*: ponendo in ipotesi (avanzata da De Zulueta e ormai da molti posta in serio dubbio) al 1149 la composizione del *Liber pauperum*, le *Quaestiones* non potevano essere anteriori a quella data né discostarsene troppo, poiché recavano riferimenti taciti a C.11,48,15 e C.11,52,1,1.

³⁰ Il tema è riassunto in E. Conte, *Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l'esegesi scolastica prima di Accursio*, Frankfurt am Main 1990, pp. 5-7. Si noti che tale lavoro concerne essenzialmente le glosse e non si estende alle *summae* dei *Tres Libri*.

³¹ Sul punto cfr. ancora E. Conte, *Tres Libri Codicis*, cit., pp. 8-13.

³² Mi astengo volutamente dal proporre qui dati e date più precisi, dal momento che su questi temi – come accennato *supra* – si è cimentata a lungo la più agguerrita storiografia giuridica

dell'autore. Pur non essendo del tutto privi di informazioni su questa figura, le fonti non ci offrono riscontri certi né sul primo periodo della sua attività, quando si trovava ancora in Italia, né su tempi e luoghi del suo insegnamento in terra inglese; in merito, in particolare, un legame diretto con Oxford, parso certo in passato, riconsiderate con attenzione le fonti, ora può dirsi soltanto possibile o, al più, probabile. Quanto al periodo trascorso in Italia, è stato plausibilmente messo in dubbio un suo rapporto diretto con la scuola di Bologna, anche in considerazione del suo titolo di *magister*, tendendosi ora ad escludere Bologna come luogo sia della sua formazione giuridica, sia della sua attività d'insegnamento³³. Com'è noto, l'opera si propone come un'antologia di esigua mole di testi tratti dalle varie parti del *Corpus iuris civilis*, poi accompagnata anche da glosse esplicative, composta al fine di offrire agli studenti indigenti che non potevano permettersi l'oneroso acquisto dei manoscritti con il testo integrale dei *libri legales* una informazione di base sui testi giustiniani ad un costo contenuto. Il risultato è un prodotto assai diverso per impostazione e finalità dalla usuale produzione dei glossatori bolognesi coevi, anche per le evidenti influenze e interazioni con il diritto canonico, posto che Vacario ha una fisionomia scientifica piuttosto diversa e peculiare rispetto al modello del *doctor legum* bolognese e pare disporre di una cultura più ampia e composita, che unisce a quelle del civilista le conoscenze del canonista e del teologo³⁴. In questa ottica di specializzazione disciplinare meno marcata e di consapevole superamento del modello didattico bolognese si inserisce verosimilmente anche l'impiego di passi tratti dai *Tres Libri Codicis*, accantonando quella divisione netta che si era instaurata a Bologna, dove verosimilmente si erano saldate motivazioni

(basti citare tra gli altri gli interventi di Kuttner, Southern, Stein, Boyle), senza giungere ad alcuna indicazione certa ed anzi progressivamente revocando in dubbio i pochi punti fermi di partenza; una rapida ricognizione delle ipotesi in campo si legge nella voce di L. Loschiavo, *Vacario*, nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 2001-2003; per un'esposizione più ampia, cfr. J. Taliadoros, *Law and Theology in Twelfth-Century England. The Works of Master Vacarius (c. 1115/1120 – c. 1200)*, Turnhout 2006, pp. 2-53 (anche per la discussione della bibliografia precedente); cfr. inoltre E. Spagnesi, *Libros legum renovavit*, cit., pp. 157-169.

³³ Oggi si tende a credere che essa si sia svolta «[...] certo non a Bologna, forse nella cornice delle arti liberali magari in una scuola minore come Mantova o Piacenza [...]»: L. Loschiavo, *Vacario*, cit., p. 2002; con ciò l'autore aderisce *in toto* alla proposta cortesiana di spostare da Bologna alle c.d. scuole “minori”, culturalmente rilevanti anche se effimere, fiorite nei vicini centri padani, buona parte delle sperimentazioni e delle acquisizioni in campo giuridico lungo il XII secolo, dalla storiografia più risalente tradizionalmente attribuite in blocco alla scuola giuridica attiva nella città petroniana: E. Cortese, *Alle origini della scuola di Bologna*, in «Rivista internazionale di diritto comune», IV (1993), pp. 7-49; Id., *Il diritto nella storia medievale*, II. *Il basso Medioevo*, cit., pp. 103-143 e spec. 104-105 su Vacario.

³⁴ Si veda in merito ancora J. Taliadoros, *Law and Theology in Twelfth-Century England*, cit., *passim*.

scientifiche e preoccupazioni didattiche.

Anche se è oggi possibile far riferimento alla notizia di talune glosse dei quattro dottori, ed in particolare di Iacopo di Porta Ravennate, il più giovane degli allievi diretti di Irnerio, defunto nell'ottobre del 1178, il che renderebbe meno singolare la scelta di Vacario di inserire anche brani dei *Tres Libri* nella sua antologia, resta il fatto che i primi interventi sistematici che segnalano la ricomparsa di quei testi e un certo interesse per essi sono databili a poco prima del 1150 e, soprattutto, non producono comunque una riunificazione dei dodici libri del *Codex Iustinianus* bensì confermano la loro separazione definitiva in due parti. Alcuni manoscritti superstiti in realtà lasciano intravedere tracce di una possibile riunificazione, ma si tratta di indizi tenui, di fronte ad un materiale scrittorio giunto fino a noi in condizioni³⁵ che autorizzano l'ipotesi ma non la confermano con certezza. Peraltro è stato notato, sempre sulla scorta dell'analisi dei manoscritti, che anche l'esatta collocazione dei *Tres Libri* all'interno del *Volumen parvum* non deve essere stata immediata né comunque subito standardizzata³⁶.

In generale appare in effetti indubbio che il riaffiorare di un interesse specifico per i *Tres Libri* avvenga dalla metà del secolo XII in poi, attraverso la stesura di apparati di glosse messi a punto da giuristi di primaria statura ma – non per caso – in qualche modo “eccentrici” rispetto a Bologna quali Piacentino e Pillio: non glossatori qualsiasi, quindi, bensì autori di grande spessore culturale, significativamente allontanatisi da Bologna (a Montpellier il primo, a Modena il secondo) e non nuovi ad addentrarsi in campi d'indagine ardui e di solito trascurati (come il processo, o il diritto feudale), così come inclini a sperimentare innovazioni metodiche destinate poi ad ottenere grande successo nella stessa Bologna (come la *summa* e le *quaestiones*). In verità, il lavoro sui *Tres Libri* dei due *doctores* dovette essere il frutto di una precisa colleganza culturale e metodica ed è sfociato *in primis* in un apparato di glosse tramandato unitariamente, ricompreso poi in quello di Ugolino de' Presbiteri³⁷, che –

³⁵ Rasure delle glosse marginali, rifilatura dei margini, smembramento di manoscritti e, per converso, assemblaggio di fogli di provenienza diversa: la gamma dei possibili inconvenienti che impediscono di leggere i testi nel loro tenore originale è ampia e ricorre ampiamente a manomettere i codici più antichi e rilevanti ai nostri fini.

³⁶ Cfr. E. Conte, *Tres Libri Codicis*, cit., pp. 34-38. Come l'autore nota, probabilmente ha determinato la definitiva relegazione nel *Liber parvum* il totale disinteresse di Azzone, che non risulta aver vergato alcuna glossa sui *Tres Libri*. Sulle tappe di formazione del *Parvum* si sofferma L. Loschiavo, *Verso la costruzione del canone medievale dei testi giustinianei. Il ms. Oxford, Oriel College 22 e la composizione del Volumen parvum*, in J. Hallebeek-M. Schermaier-R. Fiori-E. Metzger-J.-P. Coriat (eds.), *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, Göttingen 2014, pp. 443-458.

³⁷ Per una prima informazione su questo autore cfr. la voce di G. Chiodi, *Presbiteri, Ugolino*,

soppiantato infine nell'uso comune dalla *Magna glossa* di Accursio dopo aver conosciuto una discreta diffusione³⁸ – finì paradossalmente edito a stampa sotto il nome di Azzone nell'edizione del 1577 della *Lectura Codicis* di quest'ultimo, raccolta dall'allievo Alessandro di Sant'Egidio³⁹; in tal modo l'apparato ugolino, che tramandava non solo il precedente apparato di Piacentino e Pillio⁴⁰ ma inglobava anche glosse di Cipriano e Rogerio, ebbe un secondo momento di larga diffusione, ormai però attribuito ad Azzone⁴¹. Risulta dunque che tre giuristi di ascendenza gosiana, ciascuno a suo modo refrattario ad identificarsi nel modello di giurista proposto dalla linea (risultata ampiamente vincente a Bologna) Giovanni Bassiano-Azzone-Accursio, appaiono strettamente connessi nell'opera di recupero della conoscenza dei *Tres Libri*.

Oltre alla stesura dell'apparato di glosse sin qui richiamato (che sarà in parte recuperato da Accursio per la *glossa magna*, pur se le glosse dell'imprunetano

nel *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXV, Roma 2016, pp. 317-319. Sull'apparato in questione si veda E. Conte, *Tres Libri Codicis*, cit., pp. 55-70; anche se in esso risulta complicato scindere puntualmente gli apporti personali dei vari autori, appare tuttavia plausibile attribuire in genere a Piacentino le glosse grammaticali e quelle più attente ad aspetti lessicografici e antiquari, in coerenza con la sua cultura di matrice retorico-letteraria ben documentata nelle sue opere (ivi, pp. 77-84).

³⁸ Restano infatti cinque mss. recanti l'apparato che ci interessa, numero non piccolo. Com'è noto, gli apparati di Ugolino ai *libri legales* per qualche tempo hanno costituito un'alternativa al lavoro di Accursio e, in particolare, ciò vale per quello ai *Tres Libri*, approntato con ritardo rispetto alle altre parti della *glossa ordinaria* (forse anche perché proprio per quei testi Accursio non poteva attingere come di solito alla dottrina di Azzone).

³⁹ Sul frontespizio della *lectura* si legge: Azonis, *ad singulas leges XII librorum Codicis Iustiniani, commentarius et magnus apparatus*, Parisiis, apud Sebastianum Nivellium sub Ciconiis, via Iacobaea, 1577. Per ironia della sorte, Azzone si è trovato così accreditato senza alcun merito di un apparato di glosse a quei *Tres Libri* che aveva programmaticamente ignorato e nell'equivoco è caduto anche Pierre de Tourtoulon, a fine Ottocento (la stampa cinquecentesca a onor del vero non dà alcuna indicazione della disinvolta operazione editoriale, peraltro abbastanza usuale all'epoca): P. de Tourtoulon, *Placentin, I. La vie, les œuvres*, Paris 1896 (come rilevato anche da E. Conte, *Tres Libri Codicis*, cit., p. 71).

⁴⁰ L'accurata verifica di Emanuele Conte indica che "l'apparato P.Pi." è «rifluito quasi per intero in quello di Ugolino», tanto che «circa la metà delle glosse esplicative che si trovano in Ugolino provengono infatti da P.Pi.» e «sono sempre riprese da Ugolino testualmente, senza modifiche di sorta» (ivi, pp. 59-60). Conte ha anche compilato un'utile tabella di confronto: ivi, pp. 289-335.

⁴¹ È stato verificato che le glosse riportate nella tradizione manoscritta sono confluite quasi per intero nella stampa del 1577, specie per i libri X e XI, così da indurre gli studiosi – dal de Tourtoulon a Kantorowicz, fino a Conte – ad usare come affidabile base di lavoro l'edizione a stampa, più comodamente reperibile anche per la ristampa anastatica ricavata, rispetto al ms. New Haven (Yale Univ., *Law School*, J.C.817), l'unico completo: ivi, pp. 71-72.

appaiono scritte *ex novo* e non sono frutto di un semplice lavoro di raccolta e riordino di quelle già esistenti), Piacentino e Pillio hanno lavorato in sequenza anche ad una *Summa Trium Librorum*, soltanto avviata da Piacentino (l'opera, giunta fino a C.10,38 compreso, fu interrotta dalla morte del glossatore) e proseguita quindi da Pillio (ma soltanto fino a C.11,40), il quale nel proemio allegorico che le antepone dichiara esplicitamente di aver voluto proseguire il lavoro intrapreso a Montpellier dal maestro nei suoi ultimi anni di vita⁴².

Piacentino con questa sua ultima fatica, non portata a termine a causa della sua morte (intervenuta probabilmente nel 1182 o poco dopo⁴³), dà ennesima prova di credere nella bontà del genere della *summa*, già sperimentato con risultati assai promettenti, sulle orme di Rogerio, con riguardo alle *Istituzioni* di Giustiniano e quindi al *Codice* stesso, oltre alla materia complessa delle azioni, trattata nella c.d. *Summa cum essem Mantue sive de accionum varietatibus*, risalente al primo periodo d'insegnamento. Nella seconda metà del XII secolo, si realizza infatti un momento importante di arricchimento e completamento del metodo di lavoro dei glossatori, quando i *doctores legum* si cimentano nella messa a punto dello strumento della *summa*, alla ricerca di una necessaria sintesi relativa alla disciplina dei vari istituti giuridici, che deve far seguito allo scavo analitico del testo normativo sin'allora privilegiato e portato sino al limite estremo; la decrittazione attenta del significato di ogni singola parola, mediante il ricorso alle glosse, deve infine cedere il passo alla ricomposizione organica della disciplina di ciascun istituto. Il fertile contesto culturale provenzale indirizza i due giureconsulti padani verso un impiego potenziato degli strumenti dialettici usualmente messi in campo, in vista di un'interpretazione dei testi legali giustiniani in chiave sistematica, a completamento di quella spiccatamente

⁴² In proposito si vedano in parallelo, con informazioni sovrapponibili, le due voci di E. Conte, *Piacentino*, e *Pillio da Medicina*, entrambe nel *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXIII, Roma 2015, pp. 12-15, specie 14 e pp. 671-675, sp. 672 e 674. Concordi in argomento i profili tracciati sui due autori da Ennio Cortese nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1568-1571, sp. 1570 e pp. 1587-1590, sp. 1588-1589. Circa i rapporti tra Piacentino e Pillio, il secondo non qualifica mai esplicitamente il primo come suo maestro, ma la storiografia ha sottolineato il legame stretto che unisce l'opera dei due autori, in specie proprio con riguardo allo studio dei *Tres Libri Codicis* e ne ha tratto le condivisibili conclusioni: cfr. per tutti E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II. *Il basso Medioevo*, cit., pp. 145-148, a partire proprio dalla "staffetta" tra i due nella stesura della *Summa Trium Librorum*.

⁴³ Ciò se accogliamo la proposta di André Gouron di anticipare di un decennio circa la dipartita del glossatore rispetto a quanto ritenuto in precedenza (la data tradizionalmente accolta era il 12 febbraio 1192): A. Gouron avec la coll. de L. Montazel, *La date de la mort de Placentin: une fausse certitude*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», LXI (1993), pp. 481-492. È chiaro che in tal caso la cronologia piacentiniana dei suoi ultimi anni di attività deve essere rivista.

analitica concretatasi nella stesura di apparati di glosse (ed in parte forse anche come reazione nei suoi confronti), come tale utile ma insufficiente, di matrice dichiaratamente bolognese.

Ben più che per l'apparato di glosse, la *Summa Trium Librorum* avrà grande diffusione nei secoli successivi, in quanto riprodotta nelle edizioni a stampa della *Summa Codicis* di Azzone (il testo giuridico più editato in assoluto, a parte la glossa ordinaria accursiana, in quanto riprodotta insieme ai *libri legales*), a mo' di completamento di questa, che s'interrompeva ovviamente in chiusura del IX libro. Ciò ha fatto sì che tali stampe riproducano invariabilmente, senza attribuzione formale ai loro reali autori, i due spezzoni di *summa* elaborati da Piacentino a Montpellier e da Pillio a Modena, corredati dai rispettivi proemi⁴⁴, di particolare rilievo per le notizie che offrono sulle vicende personali e professionali dei due glossatori. Nel caso di Piacentino, egli dà conto della sua progressiva adozione del metodo della *summa*, narrando di come abbia inteso dapprima soltanto portare a compimento la *Summa Codicis* di Rogerio, per poi decidere di affrontare l'impresa di una nuova *Summa* interamente di sua mano, ritenendo⁴⁵ con ciò di compiere un'impresa di qualche valore e di guadagnare così perpetua fama. Il progetto scientifico-didattico di offrire un'esposizione il più completa possibile del diritto romano sfruttando l'efficacia di questo genere letterario conosce poi una terza tappa, con la redazione di una *Summa Institutionum*, prima di tornare temporaneamente da Montpellier in patria.

Il racconto autobiografico fornisce elementi di grande suggestione: invitato ben presto a Bologna, Piacentino vi si reca ed incontra un successo strepitoso presso gli studenti, tenendo lezione per un biennio, con tale affluenza di allievi da lasciare deserte le aule degli altri professori e da destare la loro invidia. Data questa dimostrazione di superiorità nei confronti dei dottori bolognesi, dopo aver anche avuto l'onore di esser richiesto di tenere pubblicamente un discorso

⁴⁴ Il genere letterario del proemio allegorico è particolarmente coltivato dai *doctores legum* nel XII secolo, soprattutto da parte di coloro che non si identificano pienamente col modello bolognese e coltivano comunque un perdurante legame con le arti liberali: tra questi, Piacentino e Pillio sono in prima fila, mettendo a frutto competenze retorico-letterarie che a Bologna vengono invece accantonate in funzione di una esibita specializzazione tecnico-giuridica. Sul tema, anche per ulteriore bibliografia, cfr. G. Rossi, *Retorica e diritto nelle opere dei Glossatori civilisti: i proemi allegorici*, in «Historia et ius», XIII (2018), paper 14, pp. 1-23 (http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/rossi_13_.pdf).

⁴⁵ È stata giustamente sottolineata l'acuta percezione della propria statura scientifica che emerge a più riprese dagli scritti di Piacentino e l'autopromozione alla quale indulge senza ritegno e di cui questo proemio è un esempio rimarchevole: «[...] credidi multum expedire mihi ad memoriam, meique nominis famam in perpetuum conservandam, legum cupidis ad iuris scientiam adiscendam ab initiis Codicis incipere» (citiamo da *In summam trium posteriorum librorum Codicis, Prooemium*, in Azonis *Summa aurea*, Lugduni, 1557, f. 239ra).

sulle leggi, trascorsi due anni Piacentino se ne torna gonfio di orgoglio e di soddisfazione nella sua città, dove però non può esimersi dal continuare ad insegnare per un ulteriore quadriennio, dietro la preghiera dei parenti e l'insistenza del grande numero di studenti che lo ha seguito da Bologna e chiede di ascoltare ancora le sue lezioni⁴⁶. Alla fine rientra a Montpellier, dove intende chiudere il cerchio del suo progetto di lavoro, interrotto per la lunga parentesi in Emilia, ma non accantonato, tornando a scrivere *summae* e lavorando sui titoli dei *Tres Libri Codicis* e del *Digesto* per aggiungere questi nuovi materiali a quelli già elaborati.

Dunque, rinfrancato dal successo riscosso a Bologna e sempre più convinto della efficacia della *summa*, Piacentino aveva in animo di cimentarsi con i due testi più difficili da compendiare ed esporre, anche se per motivi diversi: i *Tres Libri Codicis* e il *Digesto*, alzando in modo sostanziale l'asticella dell'impresa da compiere; entro l'arco degli anni di attività di Piacentino la sfida si concretava così nel radicale mutamento di approccio allo studio delle fonti romane, passando dalla glossa alla *summa* senza lasciar fuori alcuna parte dei *libri legales*, ivi comprese le *Pandette*: «[...] exacto quadriennio iterum domum apud Monetm Pesulanum redii. Ibiq[ue] mihi cordi fuit trium librorum Codicis titulos utiles et digestorum, quos nostrae summae primae non complectuntur, sub summulis comprahendere, novasque summas veteribus aggregare»⁴⁷. Un progetto ardito e di ampio respiro, purtroppo soltanto accennato ed interrotto bruscamente dalla morte del suo ambizioso ideatore.

Non meno interessante l'ampio ed articolato proemio steso da Pillio, che rimanda esplicitamente a quelli piacentiniani, leggibile poco sotto nelle edizioni a stampa della *Summa* di Azzone e nel quale si presenta addirittura la personificazione della città di Modena ad invitare il giurista, in difficoltà economiche, ad abbandonare Bologna, dove insegna da un triennio, per la città vicina, nella quale poter dar vita ad una nuova scuola giuridica liberato da

⁴⁶ Il passo è celebre, ma vale la pena di riprodurlo per la ricchezza di spunti in varie direzioni che offre: «Indeque post aliquot dies, ante duos videlicet menses ab illis Bononiensibus, qui de Castello vocantur, accitus Bononiam veni: ibique in castello continuo biennio discipulis iura tradidi; alios praeceptores ad lumen invidiae provocavi, scholas eorum discipulis vacuavi, iuris arcana pandidi, legum contraria compescui, occulta potentissime reseravi. Et (quod fuit mirabilis) etiam rogatus, ut de legibus sermonem facerem, rem non novam aggressus sum cunctisque coram vocatis scholaribus morem gessi. Mox transacto biennio cum tripudio et gaudio repatriavi, et vacare proposui. Porro subito ex inopinato socii mei et multi alii de Bononia sequuti sunt me, ut legerem multiplicatis sermonibus rogaverunt, ac precibus consanguineos meos (qui rogarent) adhibuerunt: rogatus annui et legi et divina favente gratia, satis honorabiles scholas per quadriennium habui» (*ibid.*).

⁴⁷ *Ibid.*

angustie e gravami vari⁴⁸. Il giovane Pillio cede alle insistenze suadenti di Modena, promettendo di spostarsi e ricevendone in cambio una somma cospicua. Tuttavia i bolognesi, venuti a conoscenza di ciò, convocano con un pretesto i professori di diritto e li costringono a giurare di non insegnare fuori di Bologna per un biennio, ove lasciassero la città. Ciò getta Pillio in ambasce, non sapendo egli a questo punto come comportarsi, se restare a Bologna subendo l'imposizione o spostarsi a Modena, rompendo il giuramento estortogli.

Ma è ancora Modena che viene in suo soccorso, sollevandolo dai dubbi: dopo averlo rimproverato per aver tergiversato, lo rincuora accettando ch'egli rispetti il biennio di silenzio accademico. Cambiata città, ritrovata la tranquillità perduta, Pillio occupa costruttivamente il tempo scrivendo il *Libellus disputatorius* e, una volta terminatolo, mentre si chiede a quale altra opera dedicarsi, per non restare in ozio e cedere alla pigrizia⁴⁹, assiste all'apparizione di Piacentino (propriamente non in sogno, come pure spesso si scrive, bensì al culmine delle elucubrazioni in cui Pillio era immerso, ben sveglio ed intellettualmente vigile: «Dum autem talibus implicitus essem cogitationibus et quid agerem meditarer attentius, variaeque scribendi materiae de iure occurrerent, ecce mihi Placentinus apparuit [...]»⁵⁰), che reca due libri nelle mani: uno finito, nella mano destra, contenente le varie *summae* terminate dal grande giurista: quella dei primi nove libri del *Codice*, quella delle *Istituzioni* e le altre, l'altro nella sinistra, incompleto,

⁴⁸ «Cum essem Bononiae, ibique iuris praecepta compluribus auditoribus traderem, cursumque mei magisterii fere in triennium traherem, quadam die dum de variis sociorum meorum debitis (quibus etiam tenebar adstrictus) cogitarem, minasque creditorum et infestationes sustinerem, occurrit mihi Mutina, quae iuris alumnos semper diligere consuevit, meoque compatiens labori benignissimo vultu talibus me alloquuta est. “Quid hic facis, iuvenis? Cur tantis et tam importabilibus iniuriis agitaris? Non convenit tuae adolescentiae tam graves, et maxime tam assiduas molestias sustinere. Accede igitur ad me, qui tibi similes consuevi dulciter affectuoseque amplecti. Et te, ac socios tuos ab his omnibus liberabo”»: ivi, f. 241rb. Il proemio di Pillio si può leggere anche in G. Santini, *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizione e innovazione nella scuola dei Glossatori. Chartularium Studii Mutinensis (Regesta) (Specimen 1069-1200) e Chartularium Pili Medicinensis (1169-1207...)*, Modena 1979, pp. 280-286, dove si collaziona il testo tramandato da varie edizioni della *Summa Codicis* di Azzone (Papiae, 1484 e 1506; Venetiis, 1610; Lugduni 1557 e Lugduni, 1583) confrontandolo anche con la tradizione manoscritta e notando differenze importanti per fissare la cronologia delle opere pilliane (ivi, pp. 194-201).

⁴⁹ Ma, ancora una volta, la molla decisiva, apertamente dichiarata, è l'ambizione di dare lustro al proprio nome e di suscitare l'invidia degli altri professori: «[...] coepi mecum cogitare quidnam possem scribere per quod mihi memoriam mecum conservarem, et alios praeceptores ad invidiam provocarem» (*Proemium Pillei* [...] in Azonis *Summa aurea*, cit., f. 241va).

⁵⁰ *Ibidem*.

che doveva comprendere la *Summa Trium Librorum* e quella del *Digesto*.

La figura si rivolge a Pillio affidandogli un compito preciso, chiedendogli cioè di concludere ciò che lui non è riuscito a finire: «“Fili mi, iuris prudentiae alumne, tuae cogitationis causa laudabilis gavisus, ne in ea causa tuum animum tenellum fatigares, ad constantissimum ipsum dandum remedium protinus cucurri. Accipias ergo hunc libellum, quam in manu habeo sinistra, et quod volui, sed non potui, tu adimplere festina”: his dictis, eo dimisso, recessit»⁵¹.

La scena potentemente evocativa di Piacentino che chiede a Pillio di portare a compimento il suo grande progetto scientifico prima di scomparire indica con l'eloquenza delle immagini il rapporto da maestro ad allievo che lega i due, fugando ogni dubbio sul sentimento di Pillio verso il suo mentore. L'affetto filiale non gli fa velo tuttavia sui propri limiti e sulla difficoltà intrinseca dell'impresa, per cui egli rinuncia in partenza a cimentarsi col *Digesto*, concentrandosi piuttosto sui *Tres Libri*, nel tentativo (in verità, come sappiamo, non perseguito fino in fondo) di terminare l'opera, non prima di aver invocato l'aiuto divino per un compito così arduo ed aver denunciato in via preliminare i propri limiti⁵².

Verosimilmente, l'attenzione riservata ai *Tres Libri* da parte di Piacentino e poi di Pillio nasce, per il primo, dall'interesse per il lessico ricercato e di difficile elucidazione impiegato dai testi romani, banco di prova stimolante per la cultura ampia e variegata del glossatore, nonché poi, su un piano metodico più sostanziale, dalla sperimentata fiducia nelle potenzialità dello strumento della *summa*, sicuramente utile per riuscire a padroneggiare la disciplina di istituti di difficile ricostruzione quali quelli contemplati nella parte finale del *Codex*. Per il secondo, oltre al desiderio di continuare e portare a compimento il lavoro del maestro (come dichiarato esplicitamente nel proemio della *Summa*), deve essere stato decisivo il richiamo a temi di rilevanza pubblicistica che potevano in qualche modo considerarsi utili per la vita del comune di Modena, alla quale Pillio non poteva dirsi estraneo: imposizione fiscale e relative esenzioni, cittadinanza, poteri dei magistrati cittadini e così via.

In realtà, i due spezzoni (di Piacentino e di Pillio) della preventivata ma mai realizzata *Summa* verranno poi inopinatamente inglobati qualche anno dopo nella *Summa Trium Librorum*⁵³ di Rolando da Lucca, composta ad inizio

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Bello, in questo frangente, l'elogio della sapienza interpretativa di Piacentino tributatogli dal fedele Pillio: «Placentinus defecit, qui plus contulit legibus, leges ipsae sibi quantum opus fecerint, quantamque obscuritatis nubem ante se in legibus constitutam ad lucem deduxerit, quantisque deterius, quam mutis loquelam restituerit et eloquentes authores reddiderit, nemo est, qui ignoret» (*ibidem*).

⁵³ Il testo si può leggere ora in edizione critica in E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium*

Duecento, ed anche per tale via saranno letti e diffusi. L'opera di questo giudice, totalmente immerso nel mondo della prassi e privo di agganci con quello universitario, da pochi anni pienamente valorizzata dalla storiografia⁵⁴, consente di affrontare in modo più articolato il tema dell'utilità degli ultimi libri del *Codex Iustinianus*, ponendosi da un punto d'osservazione diverso, esterno all'ambiente della scuola (bolognese, modenese o provenzale, poco cambia). Si tratta di una *summa* che ha avuto verosimilmente due versioni, una prima nel 1195-1197 (per l'accento alla incoronazione di Palermo di Enrico VII, avvenuta a Natale del 1194 e per la dedica allo stesso imperatore, deceduto nel 1197) ed una seconda negli anni successivi (si citano decretali tratte dalle *Compilationes antiquae* e addirittura una ricavata dal *Liber Extra*, promulgato nel 1234), ben più ampia, anche perché annette, come detto, pressoché *in toto* il lavoro dei due glossatori⁵⁵.

Quell'attenzione ai contenuti pubblicistici, fiscali, amministrativi e potenzialmente politici dei *Tres Libri*, pervicacemente negata dai *doctores legum* bolognesi, emerge invece chiaramente nello scritto di Rolando sin dal proemio, dove l'autore elenca puntualmente le materie trattate, per significarne l'importanza: «et sic de fiscalibus et de civitatibus sive de civibus vel incolis et de honoribus; item et de agricolis valde nobis necessariis, ac de dignitatibus et

Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris, Roma 2012; i passi riferibili al lavoro rispettivamente di Piacentino e di Pillio sono stati riprodotti in corsivo per una più agevole individuazione, oltre che per evidenziare graficamente l'importanza di tale apporto entro l'opera di Rolando. Rimandiamo a E. Conte, *I diversi volti di un testo del XII secolo. La Summa di un giudice fra aule universitarie e tribunali*, ivi, pp. XV-XXVII, per la messa a fuoco della tradizione manoscritta (a partire dalla segnalazione del D'Ablaing del ms. Sankt Florian, XI.596), per le tappe del recupero storiografico dell'autore e per il rilievo della differente evoluzione della tradizione manoscritta e a stampa delle *Summae* di Azzone (l'integrazione con materiali tratti da Piacentino, Pillio e Rolando avviene, sia pur con modalità varie, proprio nelle edizioni a stampa, che propongono una sorta di collage di pezzi di opere diverse, non presente nei manoscritti).

⁵⁴ È stato Cortese a richiamare l'attenzione su un autore sin lì pressoché sconosciuto: E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi*. Atti del convegno (Cagliari, 18-21 maggio 1981), Milano 1982, pp. 93-148: 129-133; cfr. ora la voce di S. Menzinger, *Rolando da Lucca*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXVIII, Roma 2017, pp. 161-164, nonché V. Bagnai Losacco-F. Theisen, *Profilo biografico di Rolandus/Orlandus Guarmignani iudex*, in E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234)*, cit., pp. XXVII-XLII (con *Appendice documentaria*, pp. XLIII-L).

⁵⁵ Dal proemio sembrerebbe peraltro ricavarsi l'indicazione da parte dell'autore della novità del lavoro intrapreso («Unde tanto melius esset incipere et secundum quod possibile est incedere, quanto de bono opere lapides non timebo. Si perperam dixero vel obscura relinquo, apparebunt potiores qui rem corrigent, et meliora proferent [...] Positus ergo in loco ultimo, sed et primus, ut puto, in hoc articulo»: Rolandus de Luca, *Summa Trium Librorum, Prooemium*, §§ 11-13 e 41, pp. 4 e 6); forse questi passi rinviano alla prima stesura.

earum gradibus, de quibus omnibus hic tractatur [...]»⁵⁶.

Il proemio, al di là dei contenuti topici ed oltre ad informare con precisione il lettore sull'identità dell'autore («Et sic ego Rolandus iudex dictus civitatis antique Luce oriundus [...]»⁵⁷), pone anzitutto in evidenza il tema politicamente scabroso della fiscalità e del difficile riparto di prerogative e competenze tra l'impero e le città italiane, inevitabilmente ridondante in ultimo sui privati cittadini: «Amplius, si bene dixerō, accedet ad lucrum, generabit honorem, ignorantiam obfuscabit et errorem, cum valde expediat scire iura fiscalia que debeantur Cesari nostro, ut eum in suis non offendamus, sicut eundem nostra nolimus invadere, precipiente nobis Domino ut Cesari sua reddamus (Mt. 22,21) cum fiscalium ratio cunctis sit utilis et necessaria tam militibus quam privatis atque templis et cuncte rei publice. Sicque hic et in primo mandato, undique salvare fisco que una sunt: sicut enim privatos lex adiuvat, sic et publicum illesum manere iubet, ut in aut. de mand. principum»⁵⁸.

Il titolo *de iure fisci* (C.10,1) si presta ad innescare considerazioni di tal natura, richiamando l'attenzione di un personaggio che manifesta l'adesione a posizioni spiccatamente filoimperiali ma incardinato umanamente e professionalmente nella realtà istituzionale della sua città e quindi ben attento alle esigenze di autonomia delle *civitates* italiane⁵⁹. Si tratta di argomenti che trascinano dal diritto alla politica⁶⁰ e che richiedono prese di posizione talora scomode o inopportune; i glossatori bolognesi preferiscono in qualche modo “sterilizzare” la materia,

⁵⁶ Ivi, §§ 2-3, p. 3.

⁵⁷ Ivi, § 29, p. 5.

⁵⁸ Ivi, §§ 15-20, p. 4.

⁵⁹ Cfr. E. Conte, *De iure fisci. L'état de Justinien comme modèle de l'Empire souabe dans l'oeuvre de Roland de Lucques (1191-1217)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge», CXIII (2001), pp. 913-943 (nonché in versione italiana: *De iure fisci. Il modello statuale giustiniano come programma dell'Impero Svevo nell'opera di Rolando da Lucca (1191-1217)*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», LXIX (2001), pp. 221-244).

⁶⁰ Al punto che, dovendo qualificare in estrema sintesi l'opera, se ne è parlato – forzando un poco i toni – *sic et simpliciter* come «del più antico trattato di diritto pubblico prodotto dalla dottrina giuridica medievale»: S. Menzinger, *Rolando da Lucca*, cit., p. 161. Per un'analisi della *Summa* di Rolando in questa direzione cfr. Ead., *Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino*, in E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234)*, cit., pp. CXXV-CCXVII; si veda inoltre S.M. Collavini, *Augum eius videbitur nobis suave». Una lettura politica della prima versione (1195/97) della Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*, in *Studi medievali*, s. 3, LV (2014), pp. 495-519. Indubbiamente, cimentarsi con le norme di molti dei titoli dei *Tres Libri* significava affrontare temi di natura pubblicistica, d'evidente coloritura politica (cfr. in tal senso le annotazioni sparse sulla *Summa* di Pillio in G. Santini, *Università e società nel XII secolo*, cit., pp. 233-242).

probabilmente consapevoli della difficoltà di assumere una posizione equilibrata che non scontenti troppo nessuno, mantenendo l'attenzione puntata soprattutto sulla ricostruzione degli istituti privatistici e trovando quindi opportuno conservare l'accantonamento dei *Tres Libri Codicis* nel *Volumen parvum*, in parallelo con la tradizionale scansione didattica.

L'opera di Rolando, non casualmente saldatasi con quella di Piacentino e Pillio, è dunque espressione di quel filone eterodosso e minoritario, sviluppatosi fuori da Bologna e in virtuale contrapposizione con essa, che sviluppa un metodo scientifico in larga parte autonomo ed alternativo e si pone come interlocutore anzitutto della prassi, fatta di *notarii*, *causidici* e *indices* interessati alla dimensione processuale ed impegnati in prima persona nella gestione amministrativa delle città. Paradossalmente, un indirizzo che unisce legami perduranti e forti con la cultura delle *artes liberales* di ascendenza ecclesiastica a una riflessione di tipo pubblicistico intrinsecamente politica, sommando interessi eruditi e attitudini pratiche in modo nettamente diverso da quanto realizzato a Bologna. Alle *Summae Trium Librorum* di questi autori si potrà far ricorso senza imbarazzi per integrare le *Summae* azzoniane e confezionare un prodotto librario più appetibile soltanto secoli dopo, tra Quattro e Cinquecento, in un panorama storico, politico e scientifico, del tutto mutato, dopo che la tendenza *mainstream* della linea Bassiano-Azzone-Accursio ha avuto da gran tempo partita vinta.

Il diverso approccio e la diversa “filosofia” di studio e recupero dei testi romani può aiutare a spiegare il motivo di fondo per il quale quei libri del *Codice* che a Bologna non si studiano né s'insegnano perché ritenuti inutili per la prassi sono al contrario fatti oggetto di attenzione privilegiata proprio da parte di un esponente di quel mondo quale Rolando, che non esita a sottolineare il suo coinvolgimento personale nell'impresa. Lo studio di quei testi ha richiesto una certa dose di ardimento (intellettuale) ed egli può a buona ragione rivendicare l'originalità oltre che l'assiduità dell'impegno profuso sulle difficili pagine dei *Tres Libri*, trascurati invece dai *doctores legum*, i quali distratti dalle plurime incombenze non hanno potuto dedicarvisi: «magna quidem cupidine motus [...] scribere quomodocumque idcirco audeo, quia super his plurimum laborando studui, et quod nostris doctoribus quia pluribus intentis non licuit, Domino cooperante presentis libelli paginam decerpsi»⁶¹.

5. Una plausibile chiave di lettura

Resta però da cercare di chiarire, entro la singolare ed istruttiva vicenda dei

⁶¹ Rolandus de Luca, *Summa Trium Librorum, Prooemium*, cit., §§ 32-34, p. 5.

Tres Libri Codicis, oltre al come e al quando, soprattutto il perché della loro permanente divisione dal resto del *Codice*. Come detto, una volta recuperati, i libri X-XII non sono confluiti nella loro sede naturale, a completare cioè il *Codex*, ma sono stati dislocati nel *Volumen parvum*, mantenendosi ferma la separazione dal resto della compilazione a cui originariamente appartenevano, senza che esistesse alla base di tale scelta una vera ragione scientifica, bensì soltanto in ossequio alla tradizione già consolidata, anche – se non soprattutto – sul piano didattico, che probabilmente consigliava di non mutare la prassi subito affermatasi a Bologna. Se ciò ha impedito di riunire i *disiecta membra* della raccolta normativa, ciò non spiega però perché quel distacco si sia inizialmente prodotto. A mio avviso la spiegazione più plausibile resta quella che pone l'accento su una valutazione utilitaristica compiuta dai primi glossatori, che ha indotto ad accantonare i *Tres Libri* a causa del loro improbabile impiego nella prassi medievale e della quasi insormontabile difficoltà di darne una spiegazione puntuale e sensata a causa dell'ignoranza del contesto amministrativo del tardo impero in cui quelle norme si inserivano. Un'indicazione utile per intendere l'interesse manifestato da subito dalla scuola bolognese a dotarsi di un sapere tecnico finalizzato allo scioglimento dei nodi emergenti nella prassi coeva, più che all'astratta conoscenza fine a sé stessa del diritto romano.

In tale direzione mi sembra rivelatore e senz'altro degno di attenzione quanto si legge nel vocabolario *Sacerdos ad altare* redatto dal poligrafo inglese Alexander Neckam (1157-1217), allievo e poi maestro nello *Studium* di Parigi, prima di tornare in Inghilterra⁶²; nel testo, dedicato alla descrizione di aspetti liturgici e della coeva scansione scolastica del sapere, l'autore si sofferma anche sullo studio del diritto civile e spiega lo scarso utilizzo dei libri finali del *Codice* proponendo due motivi distinti, del tutto plausibili (e che sarebbe inopportuno rigettare a priori, specie in mancanza di spiegazioni diverse): da un lato la «nimia difficultas» di quei testi normativi in particolare e dall'altro la «parva utilitas» di quelle stesse leggi, tale da averle fatte cadere in desuetudine presso i moderni, trascurate come se non esistessero. In una parola, decifrare quelle norme richiedeva troppo lavoro a confronto di risultati pratici quasi nulli, stante la loro

⁶² Su questo autore e sul vocabolario *Sacerdos ad altare* (così denominato dall'*incipit* dell'opera), conservatosi in un unico manoscritto duecentesco (Cambridge, Gonville and Caius College, ms. 385/605), privo di titolo e di prologo e senza esplicita attribuzione d'autore, cfr. C.H. Haskins, *A List of Text-Books from the Close of the Twelfth Century*, in «Harvard Studies in Classical Philology», XX (1909), pp. 75-94, che proponeva una datazione al più tardi alla prima decade del XIII secolo. Su quest'opera si veda ora anche C.J. McDonough, *Introduction*, in Alexandri Neckam *Sacerdos ad altare*, cura et studio C.J. McDonough, Turnhout 2010, pp. IX-XLV, nonché la relativa bibliografia, pp. XLVII-LXX; sull'edizione utile il lucido *compte-rendu* di A. Grondeux, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi», LXIX (2011), pp. 349-352.

estraneità alla effettiva vita del diritto d'età medievale: «*Juris civilis peritiam volens quis addiscere primo institutis Institutionum informetur. Apices vero iuris intelligere volens audiat codicem Iustiniani et utrumque digestorum volumen et tres partes et forzatum. Decimum autem librum codicis et undecimum cum duodecimo vix presumit quis legere pre nimia sui difficultate*»⁶³.

Nell'economia del passo, la notizia dell'accantonamento del *Tres Libri Codicis* assume un posto di rilievo e, soprattutto, abbisogna palesemente di una spiegazione plausibile, poiché esclude dalla lettura a beneficio degli studenti una parte non piccola dei *libri legales*, in apparenza arbitrariamente e, dunque, illegittimamente. Per questo il punto verrà ripreso nella glossa, per un verso dando una motivazione in parte diversa e più forte (quale maggiore condanna per un testo normativo del riconoscimento della sua inutilità nella pratica?) e per l'altro invocando l'istituto della desuetudine a rendere ammissibile una espunzione di testi legali imperiali altrimenti illogica ed illecita: «*Decimus autem liber codicis et undecimus cum XII^o: raro leguntur, quia parvi habent utilitatis. Quantum ad modernos recesserunt in dissuetudinem ad non esse*»⁶⁴.

Come al solito, una traccia plausibile sulle vicende relative alla rinascita della scienza giuridica a Bologna (ovvero nei centri minori padani che partecipano a pieno titolo a tale movimento) tra XI e XII secolo giunge da un ecclesiastico inglese, esponente della cultura elaborata nelle scuole di arti parigine, dove, con ogni evidenza, si segue con grande attenzione il percorso che conduce al recupero delle compilazioni giustinianee e alla fioritura di una scuola di diritto che rivendica l'elaborazione di un sapere autonomo rispetto a quello delle arti liberali e della teologia. Pare evidente che l'opinione di Alexander Neckam, espressa con nettezza e precisione entro il contesto della rassegna puntuale dei testi normativi romani che devono formare oggetto di studio per acquisire la «*iuris civilis peritia*», sottintende informazioni di prima mano sulla organizzazione degli insegnamenti a Bologna nel tardo XII secolo, cioè con riguardo ad un'epoca nella quale lo *studium iuris* emiliano ha ormai raggiunto una fisionomia abbastanza precisa sia sul piano organizzativo che su quello dei contenuti dei corsi impartiti.

Per quanto l'ecclesiastico d'Oltremania riporti notizie *de relato*, il contesto

⁶³ Alexandri Neckam *Sacerdos ad altare*, cit., cap. XVII, *De iure civili*, p. 204, rr. 3-8. Il passo (ma non il successivo qui riportato) era già stato edito in C.H. Haskins, *A List of Text-Books from the Close of the Twelfth Century*, cit., p. 94; i capitoli sul diritto canonico e su quello civile erano stati trascritti anche in H. Kantorowicz, *A Medieval Grammarian on the Sources of the Law*, in «*Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*», XV (1937), pp. 25-47, poi in Id., *Rechtshistorische Schriften*, cit., pp. 93-110.

⁶⁴ Alexandri Neckam *Sacerdos ad altare*, cit., cap. XVII, *De iure civili*, p. 207, rr. 88-90.

nel quale Alexander si esprime, dedicato *ex professo* ad analizzare i contenuti della «eruditio scolarium», scandita nelle varie discipline che la sostanziano, distinte tra loro per la peculiarità dell'oggetto di studio, induce a ritenere affidabile la testimonianza, quantomeno circa l'opinione diffusa tra i membri della *res publica litterarum* della fine del XII secolo. Dal passo, inoltre, si evince in modo chiaro che la marginalizzazione dei libri X-XII del Codice nella didattica bolognese non era passata inosservata ed aveva indotto a cercarne una ragione, reperita appunto nei contenuti normativi di quei libri, ostici per gli interpreti e di scarsa utilità per i pratici⁶⁵.

La vicenda dei *Tres Libri Codicis* racchiude dunque, a ben vedere, una riprova inequivoca sulle finalità perseguite sin dall'inizio dai glossatori bolognesi, interessati al diritto giustiniano soltanto strumentalmente, senza velleità storicistiche miranti ad una ricostruzione compiuta ed attendibile del panorama normativo di Roma imperiale e ben lontani da preoccupazioni filologiche di recupero dei testi antichi nella loro integralità: l'amputazione degli ultimi libri del *Codice* non è (almeno non soltanto né in primo luogo) frutto delle complesse vicende che hanno segnato la tradizione manoscritta della compilazione, ma sembra discendere da una precisa opzione culturale che mira a non disperdere energie nel recupero di testi inservibili o di assai scarsa utilità per la prassi tardomedievale, come risulta evidente quando tornano a circolare manoscritti recanti i libri X-XII e nessuno considera concretamente praticabile (perché non utile) il ricongiungimento delle due parti e l'inclusione nel corso impartito sul *Codex* anche della lettura dei passi presenti negli ultimi libri.

L'attenzione per essi, che pure non manca, lungo una linea che congiunge Iacopo di Porta Ravennate, Vacario, Piacentino, Pillio, Ugolino Presbiteri, si connota da subito entro un approccio di tipo diverso rispetto al modello formativo messo a punto a Bologna e destinato ad affermarsi durevolmente nelle Università medievali; questo si fonda sull'acquisizione di un sofisticato metodo di lavoro sulle norme dalla duplice valenza, teorico-pratica: per un verso si giova dello spessore teorico dei frammenti del *Digesto* per costruire un'adeguata impalcatura concettuale a supporto della vita giuridica e, al contempo, mira alla trasposizione dei principi giuridici estrapolabili dai *responsa* dei giureconsulti classici nell'ordito di un sapere tecnico rivolto senza diaframmi alla soluzione di problemi concreti e dunque direttamente spendibile nella prassi

⁶⁵ Il rilievo che la notizia della caduta in desuetudine di quei testi fosse esagerata e, in fondo, errata, stante il lavoro interpretativo svolto intorno ad essi da Piacentino e Pillio (cfr. E. Conte, *Tres Libri Codicis*, cit., pp. 13-14), non toglie che l'impressione offerta dallo svolgimento di corsi sul *Codice* limitati ai primi nove libri andasse proprio in quella direzione, specie agli occhi di un osservatore esterno, che in fondo non aveva alcun interesse a propalare un'immagine "negativa" dei *Tres Libri Codicis* in particolare.

giuridica medievale.

In tale ottica, l'approfondimento dei contenuti delle costituzioni tramandate nei *Tres Libri*, oltre che oltremodo arduo, appare superfluo e fuorviante, poiché non fa emergere principi generali riutilizzabili in casi analoghi né aiuta a regolare le nuove fattispecie, troppo distanti da quelle del passato. La sfida dell'interpretazione di testi così platealmente "inutili" (perché inutilizzabili) entro il percorso formativo per niente astratto delle facoltà giuridiche medievali poteva essere raccolta soltanto da personaggi dalla forte personalità scientifica e dalle alte ambizioni culturali, non pienamente convergenti con quelle dei *doctores legum* bolognesi di stretta osservanza, quali Piacentino e Pillio. La scuola di Bologna nel primo Duecento sarà capace di riassorbire in gran parte quelle esperienze estravaganti, però valorizzando davvero soltanto ciò che poteva irrobustire il progetto formativo suesposto ed arricchire di contenuti realmente utili la formazione del giurista: per questo la *Summa Codicis* (limitata ai primi IX libri) viene assimilata prontamente nel composito modello bolognese e ne diviene parte integrante nel volgere di pochi anni, per merito di Azzone. Al contrario, le *Summae Trium Librorum* stazionano in un'orbita molto più eccentrica, restandone ai margini, testimonianza di una sfida difficile che non appassiona la matura *scientia iuris* bolognese (Azzone ammette senza imbarazzo che nei *Tres Libri* «multa verba ponuntur quae non intelliguntur»⁶⁶ e questa sembra una condanna all'irrilevanza di quei testi, più che una confessione d'ignoranza, tanto che il riferimento viene utilizzato come caso emblematico di incomprendibilità delle norme, per cui ai *verba* non si riesce a riconnettere una *sententia*, un significato evidente su cui basarsi per interpretare il testo mitigando con il senso d'umanità il rigore della legge) e che assumerà un rilevante significato soltanto quando Andrea Alciato, oltre tre secoli dopo, ne farà il banco di prova di una riforma metodica destinata a tracciare lo spartiacque tra Medioevo e modernità.

La *Magna glossa* accursiana rimane a testimoniare l'insipienza interpretativa e i clamorosi e sovente ridicoli fraintendimenti che riscontriamo di frequente nei tentativi d'interpretazione dei testi del *Codice*, la cui comprensione richiede una precisa conoscenza dell'assetto amministrativo dell'impero romano, causati dall'ignoranza della storia antica e dell'organizzazione amministrativa dello stato

⁶⁶ *Gl. Duritiamque*: «Secundum verba et sententiam, ut ff. qui et a quibus prospexit, vel secundum verba tantum, ut potes ponere exemplum in tribus libris Codicis, ubi multa verba ponuntur quae non intelliguntur» (in Azonis, *ad singulas leges XII librorum Codicis Iustiniani, commentarius et magnus apparatus*, cit., *ad l. Leges sacratissimae, 9. C. de legibus et constitutionibus principum et edictis* (C.1,14,9), p. 44, n. 45). Il passo è segnalato da F. de Zulueta, *Footnotes to Savigny on Azo's Lectura in Codicem*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, Milano 1930, III, pp. 261-270: 264, nota 9.

romano della dottrina giuridica medievale.

6. *Il metodo umanistico alla prova: le Annotationes di Andrea Alciato ai Tres Libri Codicis*

L'ultimo momento significativo di svolta su cui intendiamo soffermarci, nel quale la novità metodica che si profila nella scienza giuridica trova come campo privilegiato di sperimentazione lo studio del *Codice* di Giustiniano e in particolare dei *Tres Libri*, si colloca all'inizio del Cinquecento e vede come protagonista Andrea Alciato⁶⁷, il grande riformatore della scienza di *ius commune* che avvia la stagione dell'umanesimo giuridico. L'innovazione proposta dal giurista milanese, recuperando le indicazioni metodiche degli umanisti italiani del XV secolo ed applicandole al diritto, consiste nell'affrontare la lettura dei testi giustinianeî con l'ausilio della filologia e soprattutto mettendo in campo una solida conoscenza della storia di Roma antica, tratta dallo studio praticamente di ogni fonte disponibile, non soltanto propriamente storiografica (senza trascurare le fonti epigrafiche), ma anche letteraria in senso ampio. Lo studio della storia assume in effetti un'importanza centrale nell'umanesimo giuridico, che adotta l'approccio storicistico come salutare e necessario antidoto ad un malinteso normativismo da cui non sono immuni i giuristi medievali (in verità spesso pi apparente che reale nel mondo di diritto comune)⁶⁸ e in questa direzione Alciato avvia, sin dai suoi anni giovanili, una minuziosa attivit di

⁶⁷ Per una prima informazione su questo autore cfr. R. Abbondanza, *Alciato, Andrea*, nel *Dizionario biografico degli italiani*, II, Roma 1960, pp. 69-77; nonch G. Rossi, *Andrea Alciato*, in *Enciclopedia Italiana. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, cit., pp. 106-109; A. et S. Rolet, *Andr Alciat (1492-1550): quelques repres bio-bibliographiques*, in A. et S. Rolet (curr.), *Andr Alciat (1492-1550): un humaniste au confluent des savoirs dans l'Europe de la Renaissance*, Turnhout 2013, pp. 33-49.

⁶⁸ Cfr. le importanti pagine di R. Orestano, *Diritto e storia nel pensiero giuridico del secolo XVI*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*. Atti del primo Congresso internazionale della Societ Italiana di Storia del Diritto (Roma, dicembre 1963), Firenze 1966, pp. 389-415, ora in Id., *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, pp. 349-377; nonch Id., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, specie pp. 193-215 e 606-642. Pi distesamente, si veda D.R. Kelley, *Legal Humanism and the Sense of History*, in «*Studies in the Renaissance*», XIII (1966), pp. 184-199; Id., *Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law, and History in the French Renaissance*, New York-London 1970 (in specie, su Alciato, il Cap. V, *The Historical School of Roman Law: Andrea Alciato and His Disciples Discover Legal History*, spec. pp. 87-103); nonch i saggi raccolti in Id., *History, Law and the Human Sciences. Medieval and Renaissance Perspectives*, London 1984 (spec. *The Rise of Legal History in the Renaissance*, gi in «*History and Theory*», IX (1970), pp. 174-194) e in Id., *The Writing of History and the Study of Law*, Aldershot 1997.

ricontestualizzazione storica dei testi giuridici romani, applicando un metodo che rende di colpo obsoleto l'approccio degli interpreti medievali, ponendone così in piena luce l'inadeguatezza culturale e la *naïveté* dei risultati.

Per Alciato, la costituzione del testo in modo corretto e la lettura storicizzante delle fattispecie contemplate negli interventi normativi dell'età imperiale sono i due elementi senza i quali risulta impossibile qualsiasi tentativo di interpretazione sensata delle norme antiche ed *in primis* di quelle contenute negli ultimi libri del *Codice*. L'assimilazione della lezione degli umanisti italiani del secolo precedente rappresenta dunque la preconditione necessaria per procedere poi all'analisi contenutistica anche dei testi giuridici: l'integrazione dello strumentario del giureconsulto con l'apporto di saperi extragiuridici non deve pertanto essere considerata uno snaturamento ed una diluizione della preparazione tecnica del *doctor legum*, bensì un arricchimento culturale rilevante mediante conoscenze indispensabili per penetrare il significato di fonti antiche che rimandano a fattispecie ormai estranee all'esperienza quotidiana dell'interprete e che dunque non rientrano nel suo bagaglio tecnico.

Il segno chiaro di un cambiamento di rotta sostanziale si ricava, appunto, da un'operetta assai precoce, di scarsa mole e dichiaratamente estranea ai generi letterari praticati dai giuristi del tempo. Si tratta delle *In tres posteriores libros Codicis Iustiniani annotationes*, pubblicate a Strasburgo nel 1515⁶⁹, scritte da un Alciato molto giovane e pressoché sconosciuto, che addirittura non ha ancora ricevuto le insegne dottorali (le otterrà nel 1516 a Ferrara, dove pure non ha mai studiato) né tantomeno è salito su una cattedra universitaria (la chiamata come docente nello *Studium* pontificio di Avignone avverrà solo alla fine del 1518).

In verità, il giovane Andrea può vantare una preparazione tecnico-giuridica di prim'ordine: è stato allievo di grandi maestri nelle università di Pavia e Bologna, tra i quali spicca Giasone del Maino⁷⁰, giurista di grande fama, ancorato ad un metodo tradizionale d'insegnamento e di analisi dei testi romani ma culturalmente aperto alle novità umanistiche⁷¹; in precedenza aveva compiuto

⁶⁹ Andree Alzati Mediolanensis *In tres posteriores Codicis Iustiniani annotationes...*, Eiusdem *Opusculum, quo graecae dictiones fere ubique in Digestis restituuntur*, Ioannes Schottus Argentinae pressit, 1515.

⁷⁰ A Giasone spetta sicuramente il ruolo di principale maestro dell'Alciato, riconosciuto esplicitamente da quest'ultimo, ma tra i professori di cui il giovane milanese ha potuto ascoltare le lezioni figurano anche altri giuristi di primissimo piano dell'epoca, quali Filippo Decio (a Pavia) e Carlo Ruini (a Bologna); notizie in merito in P.É. Viard, *André Alciat, 1492-1550*, Paris 1926, pp. 36-41.

⁷¹ Su questo autore, sin qui trascurato dalla moderna storiografia giuridica, oltre ad una prima informazione in M.G. di Renzo Villata, *Giasone del Maino*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 995-999, si vedano ora i saggi raccolti nel volume collettaneo E. Dezza-S. Colloca (curr.), *Giasone del Maino (1435-1519). Diritto, politica, letteratura nell'esperienza di un*

buoni studi letterari, sotto la guida di Aulo Giano Parrasio, imparando anche il greco (ascoltando le lezioni di Giovanni Lascaris e di Demetrio Calcondila), prima di dedicarsi al diritto e aveva coltivato in proprio una profonda passione per la storia, declinata sia come recupero di testimonianze archeologiche ed epigrafiche relative alle vicende della Milano romana⁷², sia come studio degli storiografi antichi, a cominciare da Publio Cornelio Tacito⁷³, autore sino a quel momento piuttosto trascurato rispetto ad altri storici romani quali Livio, Valerio Massimo, Sallustio o Plutarco⁷⁴.

L'Alciato già nei suoi verdi anni appare dunque un cultore consapevole ed entusiasta della storia antica⁷⁵, intento a coglierne le diversificate espressioni e a valorizzarne la molteplicità delle fonti. Un interesse per la storia multiforme ed onnivoro, manifestatosi precocemente e coltivato lungo tutta la sua vita, che si sposa alla perfezione agli studi giuridici intrapresi con metodo ed intenti nuovi rispetto all'ortodossia bartolista, ferma nel rifiuto dell'impiego della filologia e della storia nel lavoro interpretativo delle compilazioni giustiniane.

giurista rinascimentale, Bologna 2020. Sulla presunta cifra umanistica dell'opera giuridica di Giasone, che non trova tuttavia allo stato riscontro nei suoi scritti, cfr. le notazioni svolte in G. Rossi, *Le quaestiones de iure emphyteutico di Giasone del Maino. Il giurista di diritto comune al lavoro: note di metodo*, ivi, pp. 39-75, specie 42-46 e 71-75.

⁷² In merito si veda ora l'ampio lavoro di A. Belloni, *L'Alciato e il diritto pubblico romano. I Vat. Lat. 6216, 6271, 7071*, vol. I: *I Rerum patriae libri*, Città del Vaticano 2016.

⁷³ Sulle tappe della riscoperta cinquecentesca di Tacito, preliminare all'affermarsi del peculiare fenomeno culturale del Tacitismo, si vedano ora i recenti lavori, ampiamente documentati e sostanzialmente complementari, di K. Bovier, *La Renaissance de Tacite. Commenter les Histoires et les Annales au XVI^e siècle*, Basel 2022 e di L. Claire, *Marc-Antoine Muret lecteur de Tacite. Éditer et commenter les Annales à la Renaissance*, Genève 2022.

⁷⁴ Tra tardo Medioevo e XV secolo si privilegia lo studio della memorialistica e di opere d'impostazione annalistica, registrandosi poi nel Quattrocento anche la diffusione di traduzioni latine e volgarizzamenti delle *Vite* plutarchee. Svetonio, Valerio Massimo, Sallustio, Livio, per restare agli storici romani, sono ben più presenti di Tacito nella cultura europea anteriore al XVI secolo. Su questi temi si veda ora, anche per la bibliografia anteriore, il quadro d'insieme offerto dai saggi raccolti in I.G. Mastroso (cur.), *Attualizzare il passato. Percorsi della cultura moderna europea fra storiografia e saperi degli antichi*, Lecce 2020, a cominciare dalle pagine introduttive di I.G. Mastroso, *Oltre 'riscoperte', Nachleben e 'fortuna': considerazioni introduttive*, ivi, pp. 9-20.

⁷⁵ In tema cfr. G. Rossi, *L'Encomium historiae (1517) di Andrea Alciato: lo studio della storia antica e la nascita dell'umanesimo giuridico*, in L. Secchi Tarugi (cur.), *Antico e moderno: sincretismi, incontri e scontri culturali nel Rinascimento*. Atti del XXX Convegno internazionale (Chianciano Terme-Montepulciano, 19-21 luglio 2018), Firenze 2020, pp. 265-284; nonché X. Prévost, *L'Encomium historiae (1517) d'André Alciat. De l'éloge de l'histoire à l'étude historique du droit*, in X. Prévost-L.-A. Sanchi (curr.), *L'Humanisme juridique. Aspects d'un phénomène intellectuel européen*, Paris 2022, pp. 141-157.

Occupiamoci dunque più da vicino dell'opera dedicata agli ultimi e solitamente negletti libri del *Codice* giustiniano. La sua precocità (che potrebbe portare con sé l'idea – in verità erronea – di una certa acerbità) ed il riferimento ad una porzione del *Corpus iuris civilis* oggettivamente meno frequentata dai *doctores legum*, proprio perché non dedicata al diritto privato, ha indotto la storiografia giuridica solitamente a non soffermarsi su queste pionieristiche *Annotationes*⁷⁶, che pure mostrano *ictu oculi* l'ambizione di affrancarsi dal metodo esegetico usualmente adottato e richiamano sin dal titolo un modello importante e fortemente innovativo quale quello reperibile nelle *Annotationes in Pandectas*⁷⁷ (1508) del Budé, opera ben più conosciuta e celebrata, edita pochi anni prima, dedicata dall'autore francese ad una rilettura aggiornata e fortemente connotata in senso umanistico del *Digestum Vetus*⁷⁸.

Senza dubbio, il lavoro condotto sui *Tres Libri* acquista per noi significato pieno perché possiamo accostarlo agli altri scritti dei primi anni, confluiti nel volume milanese edito dal Minuziano nel 1518⁷⁹, permettendoci così di cogliere tutta l'ampiezza e la profondità di un progetto di revisione metodica tanto precoce quanto articolato ed ambizioso. Ma i caratteri peculiari di tale approccio innovativo ai testi giustiniani si ritrovano già tutti nelle *Annotationes*. In realtà, non siamo certo di fronte ad un'opera monumentale: si tratta in tutto di ventotto *folia* (nell'edizione del 1515, da 1r a 28r), che offrono però in fitta

⁷⁶ Fa eccezione l'articolo di I. Maclean, *Les premiers ouvrages d'Alciat: les Annotaciones in tres posteriores Codicis Iustiniani, et l'Opusculum quo graecae dictiones fere ubique in Digestis restituuntur (1515)*, in *André Alciat (1492-1550), un humaniste au confluent des savoirs dans l'Europe de la Renaissance*, cit., pp. 73-84; in esso l'autore ricostruisce il contesto nel quale è nata l'opera e trascrive l'epistola dedicatoria indirizzata a Filippo Sauli, ma non si cimenta nella lettura del testo e nell'analisi tecnica dei suoi contenuti. Qualche cenno utile anche in A. Belloni, *L'Alciato e il diritto pubblico romano. I Vat. Lat. 6216, 6271, 7071*, vol. II: *L'insegnamento, gli studi, le opere*, Città del Vaticano 2016, pp. 770-772; D.L. Drysdall, *Andrea Alciato, the Humanist and the Teacher. Notes on a Reading of his Early Works*, Genève 2022, pp. 36-40.

⁷⁷ *Annotationes Guilielmi Budaei Parisiensis, secretarii regii in quatuor et viginti Pandectarum libros*, Parisiis, ab Iodoco Badio Ascensio nuper impressae, 1508.

⁷⁸ Per mettere a fuoco caratteri e significato dell'opera, citata spesso e giustamente quale spartiacque tra due diverse stagioni della scienza giuridica europea, ma di rado realmente studiata nei contenuti, utili i recenti contributi di J. Ceard, *Un humaniste au travail: les Annotaciones in Pandectas*, in Ch. Bénevent-R. Menini-L.-A. Sanchi (curr.), *Les Noces de Philologie et de Guillaume Budé. Un humaniste et son œuvre à la Renaissance*, Paris 2021, pp. 307-317; L.-A. Sanchi, *À l'origine du Mos Gallicus: les Annotations aux Pandectes de Guillaume Budé*, in X. Prévost-L.-A. Sanchi (curr.), *L'Humanisme juridique*, cit., pp. 213-226.

⁷⁹ Una rassegna dettagliata dei primi scritti dell'Alciato si trova in A. Belloni, *L'Alciato e il diritto pubblico romano*, vol. II: *L'insegnamento, gli studi, le opere*, cit., pp. 769-791, sul primo periodo, che si chiude appunto con il 1518.

sequenza una serie di passi emendati e rilette alla luce delle nuove conoscenze proprie del giurista umanista; si offre così al lettore in modo eloquente uno *specimen* del tipo di intervento che occorre compiere sul testo romano per correggere il tiro rispetto ai molti fraintendimenti e tradimenti reperibili *ictu oculi* nella glossa accursiana e non sanati dai maestri della scuola del Commento.

La sfida nella quale si cimenta il giovane Alciato consiste dunque anzitutto nella individuazione delle parole fuori posto e nella ricostituzione del testo nel suo tenore originario e corretto, servendosi di una conoscenza davvero fuori del comune, tanto vasta quanto profonda, delle fonti classiche più disparate: restando all'interno delle compilazioni di Giustiniano, infatti, e specificamente con riguardo ai libri finali del *Codex*, molti quesiti relativi all'assetto dell'amministrazione imperiale non sono risolvibili e molte norme non sono pertanto comprensibili, perché gli interventi normativi raccolti da Triboniano nella compilazione danno gioco forza per conosciuti l'organizzazione burocratica degli uffici e il funzionamento della macchina amministrativa, le cariche militari, le denominazioni delle varie magistrature e la ripartizione di competenze tra di loro: tutte informazioni di dominio comune all'epoca della promulgazione delle leggi confluite nel *Codex* e come tali ritenute scontate tanto per gli estensori che per i destinatari di quelle norme. Riguardo ad esse, nessuno aveva ipotizzato che potesse andare perduta, col passare del tempo, la cognizione stessa della cornice istituzionale ed amministrativa entro cui si collocavano, al punto da non esser più comprese: l'inserimento nel *Codice* di Giustiniano ne aveva sì consentito la formale sopravvivenza, ma le aveva rese totalmente avulse dal contesto nel quale erano nate e che attribuiva loro significato.

Non casualmente, nella breve ma pregnante epistola dedicatoria⁸⁰ all'amico Filippo Sauli⁸¹ premessa all'operetta qui considerata, Alciato indica con attenta proprietà lessicale il suo intervento come rivolto ad *emendare* il testo, correggendolo all'occorrenza mediante le opportune *castigationes*, divenute ben

⁸⁰ Il testo è riprodotto anche in G.L. Barni, *Le Lettere di Andrea Alciato giureconsulto*, Firenze 1953, n. 153, pp. 219-220 (Barni, come già Viard, data l'epistola al 1513; nessuno dei due storici, infatti, usa l'*editio princeps* del 1515, dove l'epistola risulta invece datata al 1514).

⁸¹ Le notizie sulla vita del Sauli sono scarse, ma ci restituiscono comunque la figura di un uomo dotto, in buoni rapporti con molti dei principali umanisti del suo tempo, creatore tra l'altro di una importante biblioteca di manoscritti greci, acquistati con grande spesa, recanti soprattutto commenti di testi sacri. Filippo, dal 1512 – appena ventenne – vescovo di Brugnato, è ricordato come giureconsulto di valore da Matteo Bandello nell'epistola di dedica, a lui rivolta, della novella I del II libro del suo novelliere e in quella, posteriore alla sua morte, indirizzata al fratello maggiore Domenico Sauli (nov. VI del II libro). Nell'epistola dedicatoria Alciato ne elogia la preparazione storico-letteraria, che si aggiunge a quella giuridica, completandola.

presto così numerose da offrire materiale per un autonomo *opusculum*⁸². Un lavoro più circoscritto e meno ambizioso di quello svolto da Budé sul *Digestum Vetus* e più specificamente dedito alla restituzione del testo originale: un intervento destinato senz'altro ad un durevole e sostanziale impatto sulla stessa intellegibilità delle leggi raccolte nei libri finali del *Codice*, che fino a quel momento erano state sovente oggetto di letture tanto fantasiose quanto inservibili, così da confermare il giudizio di scarsa utilità e di marginalità che aveva relegato i *Tres Libri*, in apparenza secondo buon senso, nel limbo del *Volumen parvum*.

L'impostazione dell'Alciato, genuinamente umanistica, sul punto rompe platealmente con la tradizione di diritto comune, indicando al contrario il ritorno al tenore originale del testo e la sua corretta lettura sul piano storico come un valore in sé, un'operazione conoscitiva non eludibile in vista della quale è necessario mettersi in condizione di disporre degli strumenti culturali utili per compierla con successo. Magistrature inesistenti, istituti ridicolmente travisati, usi del passato completamente reinventati senza alcuna base nelle fonti antiche, sono innegabili dimostrazioni dell'inadeguatezza della dottrina di diritto comune a cimentarsi nella lettura delle fonti giustinianee, al punto che i giuristi medievali hanno fatto ricorso a trucchi di bassa lega al fine di manipolare le norme per attribuire loro un significato qualsiasi, pur di non ammettere la realtà dell'insipienza della propria preparazione culturale, totalmente inadeguata e capace soltanto di produrre una pseudoscienza priva di ogni fondamento. Il tema in questi casi, per la dottrina giuridica medievale, non è quello di far ricorso ad un'interpretazione creativa per aggiornare istituti altrimenti obsoleti, ma quello di inventare di sana pianta un senso possibile (ma assai spesso del tutto implausibile) per termini tecnici relativi alla concreta organizzazione amministrativa e giudiziaria tardoimperiale così da mascherare la profonda ignoranza della concreta vita giuridica di quell'epoca lontana.

Il lavoro attento e meticoloso condotto da Alciato sul testo interviene in molteplici casi a proporre anzitutto la sostituzione di alcune parole, con uno sforzo volto al ripristino del dettato originario delle norme, in una sorta di certosino rammendo testuale che mira a sostituire termini con ogni evidenza estranei al significato della norma con altri che siano al contempo compatibili con il verosimile contenuto legislativo e convalidati dal riscontro del loro impiego in qualche fonte antica, non necessariamente giuridica, bensì all'occorrenza letteraria, storiografica, scientifica⁸³. La novità rivoluzionaria

⁸² Come appare evidente, il lessico impiegato da Alciato richiama i ritrovati più sofisticati della filologia umanistica, ancora perlopiù terreno sconosciuto ai giuristi, abituati piuttosto a padroneggiare lo strumentario logico-dialettico di matrice medievale.

⁸³ Non è possibile in questa sede approfondire i contenuti degli interventi alciatei di ripristino

dell'operazione è evidente, poiché un simile restauro lessicale – e quindi anche contenutistico – cozza con la tradizione consolidata del metodo di lavoro dei giuristi, che ormai da secoli lavorano su un testo standardizzato dei *libri legales*, acquisito pacificamente come definitivo (nonostante qualche sporadico eccezionale tentativo di confronto col testo tramandato dal manoscritto della *littera Pisana*, o *Florentina* che dir si voglia).

Questa verifica a tappeto della affidabilità sul piano testuale delle norme romane tramandate, per quanto appaia un passo preliminare indispensabile per riacquisire un contatto affidabile con il diritto antico, non può che incontrare la resistenza pervicace del ceto dei giuristi, abituati a dare per scontato il testo fissato nella *littera Bononiensis* e ben poco disponibili a revocare in dubbio il dato materiale posto alla base dell'edificio dottrinale medievale, consapevoli delle potenziali (e pressoché certe) rispercussioni destabilizzanti di una simile operazione coraggiosamente demistificatoria.

Le prime ricerche del giovane Alciato, indirizzate al recupero del ricco e sin lì inutilizzato tesoro epigrafico milanese, che ci propongono uno studioso attento a carpire ogni indizio che potesse far luce sulla concreta configurazione delle istituzioni imperiali, gli forniscono certamente anche elementi utili per decodificare le informazioni contenute nel *Codex*, destinate a restare precluse ai giureconsulti di osservanza bartolista. Al contempo, un ausilio decisivo gli giunge – come ammette nell'epistola dedicatoria – dalla possibilità di disporre di un *Graecus legum interpretis*, un lessico donatogli da Stefano Negri, grecista allievo e successore di Calcondila nell'insegnamento della lingua greca a Milano, nonché soprattutto di un manoscritto (creduto dall'Alciato l'unico esemplare superstite) recante la *Notitia dignitatum Orientis*, donatogli proprio dall'amico Sauli. La sua curiosità di conoscere l'antica storia patria milanese, che gli offre l'occasione di metterlo a contatto con fonti a contenuto giuridico diverse dalle compilazioni di Giustiniano, la sua formazione culturale di ampio respiro ed umanisticamente enciclopedica, basata sullo studio approfondito delle rinnovate *humanae litterae*, che includono anche il greco antico, il potersi giovare di una rete di amici che gli fornisce manoscritti preziosi per le sue indagini, sono gli elementi che consentono ad Andrea Alciato di ideare ed attuare l'impresa di un'analisi storico-filologica sulla parte del *Corpus iuris civilis* più difficile da comprendere e (anche per questo) più negletta.

Agguerrita perizia filologica, conoscenza profonda della storia romana nella sua intera parabola, vastità di letture messe a frutto riannodando

del testo e di correzione delle fantasiose interpretazioni medievali; rimando pertanto ad un mio specifico studio in argomento, d'imminente pubblicazione, dal titolo *Alle origini dell'umanesimo giuridico: le Annotationes (1515) di Andrea Alciato ai Tres Libri Codicis*.

appropriatamente i fili di un possibile proficuo colloquio tra le fonti, costante attenzione al dato giuridico, coraggio d'innovare ampliando l'orizzonte culturale del giurista e in concreto fornendogli nuovi strumenti di comprensione dei testi antichi, senso della tradizione che si risolve in un'apprezzabile moderazione di giudizio verso la tradizione bartolista: la presenza di questi elementi denotano nel giovane Alciato una rimarchevole maturità nella applicazione di un metodo inedito ma già ben delineato, che sarà confermato e portato all'attenzione di tutta Europa di lì a poco, con l'uscita del fondamentale volume miscelaneo del 1518 e con l'insegnamento avignonese, avviato alla fine di quello stesso anno.

Un metodo di lavoro esteso ben presto al *Digesto* con importanti risultati, ma non casualmente sperimentato e rodato anzitutto sull'analisi dei criptici passi contenuti nei *Tres Libri Codicis*, assunti non come un corpo estraneo alla tradizione giuridica romana bensì come una porzione del diritto giustiniano che, nella sua originale peculiarità di contenuti, offriva l'occasione di verificare attendibilmente – come già in passato – la bontà delle novità metodiche messe a punto, in apertura di una nuova epoca della scienza giuridica.